

# prospettive della professione

Anno XVIII – n. 10-11-12 - ORGANO DELL'UNIONE SINDACATI PROFESSIONISTI PUBBLICO-PRIVATO IMPIEGO – U.S.P.P.I. – Ott. - Nov. -

Dic. 2006

VIA GRAMSCI, 34 - 00197 ROMA - TEL. (06)780.49.09 Fax (06) 7806288 - Autorizzazione n. 276/86 del 21/7/86 del Tribunale di Roma - Pubblicazione.  
Mensile

"Poste Italiane S.p.A. Spediz. in Abb. Post. – D.L. 353/2003 (conv. il L- 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2 – DCB – ROMA."

## 2006 - IMPORTANTI AVVENIMENTI DI STRATEGIA ORGANIZZATIVA

XIII CONVEGNO NAZIONALE U.S.P.P.I.

Incontro di studio dei Dirigenti Sindacali dell'Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego  
Settimana della Vita Collettiva

ROMA – 18 novembre 2006 - Centro Congressi Fiera di Roma - Via Cristoforo Colombo, 293

I PROFESSIONISTI NELLA SOCIO-ECONOMIA DELLA CONOSCENZA

### PRESENTAZIONE

L'apertura delle frontiere finanziarie e commerciali ha comportato l'irrompere sul mercato globale dei paesi emergenti, in particolare della Cina, dell'India e dei paesi del Sud Est asiatico. I sistemi socio-economico – produttivi dei paesi evoluti non possono misurarsi con i sistemi emergenti sul piano del costo del lavoro, ed hanno pertanto la necessità di operare un break-through ed un salto di qualità nelle strategie di sviluppo e nei livelli di competizione, elevando il confronto competitivo al piano dell'alto valore aggiunto e della qualità dei servizi, dell'organizzazione del lavoro e dell'impiego intensivo delle tecnologie attuali, il cui uso peraltro è ormai alla portata di tutti, dell'innovazione tecnologica ed organizzativa, di processo e di prodotto.

Il Consiglio Europeo straordinario, tenutosi a Lisbona nel marzo 2000, ha definito un obiettivo strategico decennale con una strategia per attuarlo, la cosiddetta "strategia di Lisbona".

L'obiettivo della strategia di Lisbona è molto ambizioso e si propone, in dieci anni, di far divenire l'Europa "l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale".

Tutto questo implica la necessità di una sempre più alta e diffusa professionalizzazione, di una sempre più spinta specializzazione del lavoro, la trasformazione delle organizzazioni produttive in "learn organizations", in breve un salto di qualità, cioè, dall'economia tradizionale industriale a quella che è definibile "economia della conoscenza". Ne consegue, quindi, nella sfida competitiva, la valenza dei "knowledge workers", che costituiscono un importante, se non il principale, fattore critico di successo.

Secondo previsioni della Confindustria essi costituiranno, nei prossimi anni, il 30% della forza lavoro.

Si verifica, dunque, l'emergere di una nuova macro-categoria di lavoratori, degli "operatori della conoscenza" in un contesto che si evolve rapidamente verso l'economia e la società della conoscenza. Tra queste,

tipica, caratterizzata e definita è la categoria dei professionisti i quali, nell'esercizio della propria attività, operano nella configurazione giuridica del mandato d'opera professionale a prescindere da qualsiasi regime rapportuale, che è un "posterius" rispetto alla capacità negoziale ("anterius"); la loro professione è individuata, regolata e riservata giuridicamente dagli ordinamenti professionali; essi sono organizzati in ordini e collegi professionali. Le altre categorie di "operatori della conoscenza", perciò, non sono dotate di capacità giuridica negoziale, non esercitando attività riservate o protette, e non hanno una identità specifica; molte si organizzano secondo settori specialistici di attività in associazioni "libere", in quanto non riconosciute, non regolamentate e non riservate.

In questo contesto sommariamente delineato, le categorie professionali, vale a dire i soggetti cui lo Stato ha conferito, con l'abilitazione all'esercizio della professione, la capacità giuridica e negoziale ad operare con la garanzia del buon fine dell'obbligazione di risultato contratta con il committente, ma nella contemporanea tutela degli interessi della Società, operano nel rispetto del sistema di regole e di leggi, sotto la propria personale responsabilità civile e penale, portatori di valori etici e della deontologia professionale. Il corpo legislativo dello Stato riconosce dunque all'esercizio dell'attività professionale le funzioni di pubblico interesse; perciò, sotto il profilo negoziale, l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale costituisce un requisito soggettivo del contratto d'opera professionale e, per conseguenza, la sua carenza produce l'invalidità del medesimo. Esse categorie, essi soggetti costituiscono i nuclei fondali, sui quali si può costruire una società ispirata ai valori etici ed ai principi morali di una civiltà evoluta.

Altro tema che merita particolare approfondimento culturale e che in questa sede il tempo consente soltanto di accennare, è quello della diversità giuridica, culturale e politica tra professionista, quadro e dirigente. Per il profilo giuridico, mentre il "professionista" ha capacità giuridica e negoziale, riconosciuta per legge, in tutto l'ambito sociale ed il suo rapporto negoziale con il committente è configurato come "mandato d'opera professionale", il

“quadro professionale” o il “dirigente” non ha capacità giuridica né negoziale, la sua attività è per così dire legittimata all'interno dell'ambito aziendale, ed il suo rapporto con il “datore di lavoro” è configurato come “locatio operarum”. Sotto l'aspetto culturale, l'abilitazione ad operare nello specifico campo professionale, è al professionista rilasciata dallo Stato, secondo una prassi regolata da apposite leggi, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti, richiesti per legge, di scienza e di esperienza specialistiche e della verifica delle capacità ed attitudini specifiche individuali necessari sia all'espletamento dei compiti connessi con l'attività professionale stessa, sia al perseguimento delle finalità esistenziali dello Stato. E' lo Stato che riconosce al singolo professionista la capacità giuridica e negoziale nell'ambito specialistico di attività, che comprende, tra l'altro, la “delega” dello Stato ad operare per il bene comune. Abilitazione all'esercizio della professione è quindi un complesso di peculiari caratteristiche personali, riconosciute per legge, al di fuori ed a priori di qualsiasi rapporto negoziale e di lavoro.

Professionalità è invece, nell'accezione sindacale, quella capacità di operare secondo le particolari finalità aziendali, acquista dal singolo lavoratore a seguito della sua esperienza in corso di rapporto di lavoro nell'azienda, nell'impresa o nell'ente.

Sotto il profilo politico, poi, il quadro o il dirigente dell'azienda, dell'impresa (o dell'ente) è vincolato ad un complesso di relazioni, norme e regole interne, finalizzato

esclusivamente agli interessi di questa, e quindi legato, anche nei riflessi esterni del suo operare, ad una visione aziendalistica dei rapporti dell'impresa (o dell'ente) con il sistema sociale.

Il professionista è invece avulso da vincoli gerarchici interni, inserito nel sistema sociale ed a quello legato in un quadro organico di parametri esterni, di coerenze giuridiche e di compatibilità socio-economiche globali; la sua opera non è meramente finalizzata quindi, al perseguimento degli obiettivi aziendali, bensì subordinata, come abbiamo già detto, alle finalità esistenziali dello Stato, al superiore e generale interesse della collettività. Le differenziate ed articolate esigenze emerse nei rapporti socio-economici non sopportano più l'omologazione di massa, con la conseguenza della crescente crisi di rappresentanza e dell'anacronismo della tradizionale architettura contrattuale, tutelata e dalle organizzazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali, attestata sulla mera difesa dell'esistente, in una logica conservativa incoerente con l'evoluzione della società e dell'economia. Né la rappresentanza di queste esigenze può essere attribuita in capo al sistema ordinistico (ordini e collegi professionali), cui compete la tutela dell'oggetto della professione, ed ancor meno alle libere associazioni cosiddette professionali, non riconosciute e non regolamentate, ma è compito di organizzazioni di tutela degli interessi soggettivi, cioè delle organizzazioni sindacali (art. 39 della Costituzione della Repubblica).

(Dr. Ing. Ottavio Mirabelli)

#### Programma

##### Mattina

Ore 9,00 – Iscrizioni e apertura dei lavori.

Ore 9,30 – Introduzione del Segretario generale reggente, Dr. Ing. Ottavio Mirabelli.

Ore 10,00 - “Funzione dell'USPPI nella contrattazione collettiva nei confronti dei datori di lavoro – Limiti e prerogative”

Avv. Giovanni Serio, esperto di diritto del lavoro.

Ore 10,30 – “Il nuovo ordinamento delle professioni – Rapporti tra sindacato professionale e istituzioni professionali”

Dr. Ing. Nicola Monda, Coordinatore dei rapporti con Ordini e Collegi professionali.

Ore 10,45 – “La valorizzazione delle funzioni professionali nella P.A.”

Avv. Paolo Marrone, Presidente del Centro Ricerche Sociali Osvaldo Amato.

Ore 11,00 – “Ruolo, funzioni e area di contrattazione separata dei professionisti nel pubblico impiego – Istituzione e regolamentazione del Ruolo Unico Professionale” Dr. Arch. Paolo Fabiani, Segretario Nazionale Tecstat.

Ore 11,15 - “Rappresentatività nell'area dirigenziale e rappresentatività nell'area professionale”

Dr. Ing. Vincenzo Tafuri, Segretario regionale Basilicata.

Ore 11,30 - “Sviluppo delle attività culturali nelle organizzazioni nazionali e internazionali di ingegneria ospedaliera”

Dr. Arch. Enrico Milone, Presidente Fenato e past-President IFHE.

Ore 11,30 – “Rappresentatività e contrattazione nei vari comparti ed aree della dirigenza”

I Segretari nazionali delle Federazioni

Ore 13, 30 - Interruzione dei lavori.

##### Pomeriggio

Conferenza organizzativa e preparazione dell'Assemblea Generale.

Ore 15,00 – “Le tesi congressuali – Il codice deontologico – L'organizzazione”

Introduzione - Dr. Ing. Ottavio Mirabelli.

Relazioni di Componenti la Giunta Nazionale e di Segretari di Federazione.

Interventi programmati: Ing. Carmelo Agostino, Rag. Giuseppe Alessandri, Dr. Franco Austini, Ing. Nicola Borraia, Rag. Nicola Brescia, Ing. Enzo Brosch, Prof. Arch. Pierpaolo Cannistraci, Ing. Enzo Cappuccio, Arch. Luigi D'Agostino, Arch. Danilo Di Girolamo, Arch. Paolo Fabiani, Arch. Fabio Jerman, Dott.ssa Angela Legini, Dr. Carlo Marzo, Arch. Enrico Milone, Ing. Ottavio Mirabelli, Ing. Giovanni Nanni, Ing. Giuseppe Panicali, Ing. Antonio Piccardo, Ing. Vincenzo Pinna, Ing. Franco Sessa, Ing. Carmela Tripaldi, Ing. Francesco Sborgi, Ing. Giuseppe Antonio Scirto, Ing. Felice Viaggiano.

Interventi non programmati di Segretari regionali e provinciali.

Ore 18, 30 - Chiusura dei lavori.

...

## RELAZIONE INTRODUTTIVA del Segretario Generale

1. Il contesto: la svolta terziaria e l'economia della conoscenza; la strategia di Lisbona.

L'evolversi del contesto socio-economico e politico italiano ed europeo richiede di riprendere, aggiornare e completare analisi e riflessioni sull'argomento, focus del nostro convegno del 19 novembre 2005, sempre con riferimento al nostro peculiare patrimonio professionale di idee, valori, principi, cultura e sensibilità etica e sociale.

Uno dei cambiamenti più significativi del sistema socio-economico italiano, europeo e mondiale ha riguardato negli ultimi lustri lo sviluppo del settore terziario e, al suo interno, di attività nate come evoluzione o come specificazione di servizi preesistenti, oppure di attività sorte di recente per corrispondere a domande di mercato molto specifiche.

Parlare oggi di «svolta terziaria», dall'industria ai servizi, non significa peraltro fotografare a posteriori soltanto la radicale trasformazione del quadro macroeconomico: quando, infatti, due persone su tre lavorano in attività di servizio, diventa naturale rivedere griglie statistiche, metodologie di previsione e gerarchie di pensiero, registrando il passaggio dall'economia tradizionale industriale alla cosiddetta “economia della conoscenza”.

Nella complessa evoluzione, comune a tutti i Paesi avanzati, dell'economia manifatturiera che punta in modo crescente sui benefici dell'economia dei servizi, infatti, la diffusione di nuove tecnologie ed applicazioni di ICT (“*information and communication technologies*”) e la necessità di professionisti e di nuove professionalità con “*skills*” innovativi formeranno un

binomio strategico per realizzare un sistema industriale ed economico competitivo.

Le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni vanno modificando profondamente il nostro sistema economico-sociale, il modo di lavorare anche degli stessi professionisti.

In Italia oltre 100 mila imprese operano nell'ICT ed altre 650 mila rientrano nel perimetro del terziario avanzato, con complessivi 2,2 milioni di addetti (il 9% del totale dei lavoratori occupati); i professionisti, compresi gli autonomi, sono circa 1,6 milioni (il 6,5% dei lavoratori occupati): si tratta in totale di circa 3,8 milioni di operatori (il 15,5% degli occupati).

La differenza marcata da questa svolta è in realtà ben più insinuante e profonda. Essa investe la concezione del lavoro nei Paesi più sviluppati, impone una completa revisione delle relazioni aziendali, rende probabilmente obsoleti gran parte degli attuali strumenti di governo «*delle arti e dei mestieri*». Essa richiede un lungo lavoro di analisi e di studio delle dinamiche di una società caratterizzata da una profonda trasformazione in senso post-industriale, che necessita di strumenti di interpretazione sempre più sensibili e affinati onde poterne comprendere processi evolutivi e aspetti conflittuali.

Il nostro attuale sistema economico, infatti, è caratterizzato da catene e da reti composte essenzialmente da lavoro intellettuale. La produzione capitalistica - dalla filiera lunga dell'impresa per competere, alla rete finanziaria - si presenta sempre più dotata di un'intelligenza plurima, multiforme, in mutamento permanente, senza la quale essa scomparirebbe come capacità produttiva e innovazione continuata. Mentre, nel fordismo, la

conoscenza veniva applicata al lavoro e quindi alla produttività, oggi il valore percepibile dal cliente nasce dall'innovazione, e cioè dall'uso creativo della conoscenza applicata trasversalmente ai diversi campi del sapere. Non solo il prodotto, un tempo focus della competizione, risulta essere sempre più indifferenziato, ma chiunque, in futuro, potrebbe teoricamente essere in grado di appropriarsi delle tecnologie e del contenuto tecnico-scientifico in esse insito. Al contrario, i bisogni, i modelli di consumo e il potere di acquisto del consumatore cessano di essere indifferenziati e c'è sempre maggiore richiesta di una forte personalizzazione, tanto del prodotto quanto del servizio ad esso correlato. Il cliente diventa allora parte attiva del processo di sviluppo di nuovi prodotti, giocando un ruolo fondamentale nel determinarne le caratteristiche qualitative.

È così che negli ultimi anni, nei paesi industrializzati, il settore dei servizi professionali ha generalmente registrato significativi tassi di espansione e un crescente grado di internazionalizzazione, con particolare riguardo ai servizi rivolti alle imprese, i quali hanno sperimentato un aumento considerevole sia della propria incidenza sul prodotto interno, che sull'occupazione complessiva nel sistema economico. L'Italia non ha fatto eccezione alla tendenza espansiva del settore: a questo proposito, occorre sottolineare il cambiamento dei modi di fruizione dei servizi, con particolare riguardo al ruolo assunto dall'informazione nell'ambito dei processi industriali. È evidente infatti che per le imprese industriali costituisce un fattore di crescente importanza e delicatezza l'accesso in tempi rapidi, in forma integrata e a costi contenuti, a informazioni relative alle caratteristiche dei mercati nei quali esse operano, necessarie per ottimizzare l'acquisizione degli input, l'organizzazione dei processi produttivi, il posizionamento e la commercializzazione dei prodotti. È evidente altresì che, in mercati via via più complessi e integrati a livello sovranazionale, la conoscenza del contesto ambientale costituisce per le imprese un cruciale fattore di concorrenza, la cui portata è ulteriormente amplificata dalla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione. Ciò contribuisce in parte a spiegare l'espansione della domanda di servizi professionali proveniente dalle imprese, ma soprattutto delinea alcuni cambiamenti di tale scenario.

Infatti, un numero crescente di imprese indirizza alle categorie professionali una domanda di servizi che si caratterizza non soltanto per il grado di specializzazione delle conoscenze necessarie a soddisfarla, ma anche per la tempestività e l'interdisciplinarietà di approccio frequentemente richieste. Simmetricamente, l'offerta di servizi professionali, nell'adeguarsi a questo mutato contesto, si articola secondo differenti tipologie in rapporto ai diversi segmenti di domanda. Così, nell'ambito della vasta schiera di professionisti che esercitano in forma individuale l'attività, esistono coloro che si rivolgono a una clientela già consolidata o che mettono a frutto conoscenze altamente specialistiche (le quali consentono loro di collocarsi in particolari nicchie di mercato) così come altri soggetti che sono invece maggiormente esposti alla variabilità della domanda. Infine, esistono professionisti che si orientano verso l'adozione di modalità di erogazione dei servizi più tipicamente «industriali», sotto il profilo sia dell'organizzazione dell'attività e del livello dimensionale della stessa, che degli strumenti utilizzati per competere.

L'apertura delle frontiere finanziarie e commerciali ha comportato l'irrompere sul mercato globale dei paesi emergenti, in particolare della Cina, dell'India e dei paesi del Sud Est asiatico. I sistemi socio-economico-produttivi dei paesi evoluti non possono misurarsi con i sistemi emergenti sul piano del costo del lavoro, ed hanno pertanto la necessità di operare un *break-through* ed un salto di qualità nelle strategie di sviluppo e nei livelli di competizione, elevando il confronto competitivo al piano dell'alto valore aggiunto e della qualità dei servizi, dell'organizzazione del lavoro e dell'impiego intensivo delle tecnologie attuali, il cui uso peraltro è ormai alla portata di tutti, dell'innovazione tecnologica ed organizzativa, di processo e di prodotto.

Nel Consiglio Europeo straordinario, tenutosi a Lisbona nel marzo 2000, dedicato ai temi economici e sociali dell'Unione Europea, sono state introdotte importanti novità nella *"guidance"* delle politiche economiche degli Stati membri e dell'area nel suo insieme: viene istituzionalizzato il Consiglio Europeo di Primavera (Vertice annuale dei Capi di Stato e di Governo) focalizzato interamente sui temi economici e sociali e rivendicato il ruolo cruciale del Consiglio Europeo nel definire le priorità di *"policy"* a livello comunitario; viene definito un obiettivo strategico decennale con una strategia per attuarlo, la cosiddetta *"strategia di Lisbona"*; viene delineato un processo di coordinamento economico europeo in grado di rafforzare l'attuazione della strategia.

L'obiettivo della strategia di Lisbona è molto ambizioso e si propone, in dieci anni, di far divenire l'Europa *"l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale"*.

Al fine di raggiungere tale obiettivo, viene definita una strategia globale che si basa, a sua volta, su tre pilastri fondamentali: - un approccio microeconomico, ispirato al modello americano di sviluppo, che predispone il passaggio verso un'economia e una società basate sulla conoscenza, migliorando le politiche in materia di società dell'informazione e di R&S, nonché accelerando il processo di riforma strutturale ai fini della competitività e dell'innovazione e completando il mercato interno; - una politica sociale attiva che mira a modernizzare il modello sociale europeo, investendo nelle persone e combattendo l'esclusione sociale; - una visione macroeconomica coerente con il Trattato che s'impegna a sostenere il contesto economico sano e le prospettive di crescita favorevoli applicando un adeguato *"policy-mix"*.

La strategia di Lisbona si basa su una serie di riforme strutturali negli ambiti dell'occupazione, dell'innovazione, delle riforme economiche e della coesione sociale. Il Consiglio Europeo di Göteborg (giugno 2001) ha inoltre introdotto un quinto ambito d'intervento: la sostenibilità ambientale, integrando l'obiettivo originario: fare dell'Europa comunitaria "la più

dinamica e competitiva economia al mondo, basata sulla conoscenza, capace di assicurare entro il 2010 uno sviluppo economico sostenibile, indotto da più numerose e migliori opportunità di lavoro, ampia coesione sociale e rispetto per gli equilibri ambientali".

Progressivamente, nel corso di cinque anni, si è peraltro registrato uno dei più cocenti insuccessi nella storia dell'integrazione europea, che ha indotto gli Stati membri dell'EU ad avviarsi verso un accordo per la revisione ed il rilancio della strategia di Lisbona.

Il 2 febbraio 2005 la Commissione ha proposto di rilanciare la strategia di Lisbona incentrando le iniziative della UE su due obiettivi principali: conseguire una crescita più significativa e più duratura e al contempo un numero maggiore di posti di lavoro di migliore qualità. Da allora le istituzioni dell'UE hanno messo in moto un meccanismo per rilanciare l'azione concreta: il Consiglio di marzo, il Parlamento Europeo e le parti sociali hanno appoggiato pienamente la proposta della Commissione di rilanciare e riorientare la strategia di Lisbona.

2. Gli *"knowledge workers"*. I professionisti.

Tutto questo implica la necessità di una sempre più alta e diffusa professionalizzazione, di una sempre più spinta specializzazione del lavoro, la trasformazione delle organizzazioni produttive in *"learn organizations"*, in breve un salto di qualità, cioè, dall'economia tradizionale industriale a quella che è definibile *"economia della conoscenza"*. Ne consegue, quindi, nella sfida competitiva, la valenza degli *"knowledge workers"*, che costituiscono un importante, se non il principale, fattore critico di successo.

Secondo previsioni della Confindustria essi costituiranno, nei prossimi anni, il 30% della forza lavoro.

Si verifica, dunque, l'emergere di una nuova macro-categoria di lavoratori, degli *"operatori della conoscenza"* in un contesto che si evolve rapidamente verso l'economia e la società della conoscenza. Tra queste, tipica, caratterizzata e definita è la categoria dei professionisti i quali, nell'esercizio della propria attività, di interesse generale, operano nella configurazione giuridica del *"mandato"* d'opera professionale a prescindere da qualsiasi regime rapportuale, che è un *"posterius"* rispetto alla capacità negoziale (*"anterius"*); la loro professione è individuata, regolata e riservata giuridicamente dagli ordinamenti professionali a tutela della collettività; essi sono organizzati in ordini e collegi professionali ed iscritti nei relativi albi. Le altre categorie di *"operatori della conoscenza"*, perciò, non sono dotate di capacità giuridica negoziale, non esercitando attività riservate o protette, svolgono la loro attività in regime rapportuale di *"locatio operarum"* e non hanno una identità specifica; molte si organizzano secondo settori specialistici di attività in associazioni *"libere"*, in quanto non riconosciute, non regolamentate e non riservate.

In questo contesto sommariamente delineato, le categorie professionali, vale a dire i soggetti cui lo Stato ha conferito, con l'abilitazione all'esercizio della professione, la capacità giuridica e negoziale ad operare con la garanzia del buon fine dell'obbligazione di risultato contratta con il committente, ma nella contemporanea tutela degli interessi della Società, operano nel rispetto del sistema di regole e di leggi, sotto la propria personale responsabilità civile e penale, portatori di valori etici e della deontologia professionale.

Il corpo legislativo dello Stato riconosce dunque all'esercizio dell'attività professionale le funzioni di pubblico interesse; perciò, sotto il profilo negoziale, l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale costituisce un requisito soggettivo del contratto d'opera professionale e, per conseguenza, la sua carenza produce l'invalidità del medesimo.

Le funzioni di pubblico interesse attribuite all'esercizio dell'attività professionale sono riaffermate non solo dalla copiosa e costante giurisprudenza italiana; anche la Corte di Giustizia europea è chiara e costante su questo principio, come, ad esempio, con la sentenza C-79/01, nella quale riconferma un principio fondamentale: l'attività professionale intellettuale è strumento principe per la tutela degli interessi generali che giustificano le limitazioni alle regole fondamentali del Trattato europeo, come la libertà di stabilimento.

Non qualunque attività economica può essere considerata una professione intellettuale; non qualunque attività può essere ricondotta nell'ambito del lavoro professionale intellettuale.

Quest'ultimo si caratterizza per le «specifiche capacità professionali» che la natura dell'attività concretamente svolta richiede. Perché ci sia una professione, non è più sufficiente che una attività sia qualificata come tale dalla legge; perché ci possano essere monopoli è indispensabile che le capacità professionali richieste siano oggettivamente necessarie alla tutela degli interessi generali sui quali l'attività incide. Diversamente la norma nazionale va disapplicata.

Su questi principi la Corte di Giustizia europea è netta e costante. Ecco perché sorprende l'impostazione che è stata data dalla direttiva europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Attività profondamente diverse, come psicologo e giardiniere, vengono accomunate nella qualifica di *"professioni"* e così sottoposte allo stesso sistema di regole che, proprio perché devono tenere conto di attività economiche diversissime, trovano la loro unità su principi tutt'altro che qualificanti. La nuova Carta europea potrebbe meglio definire i termini di quel rapporto tra mercato e società civile, che l'esercizio professionale è destinato a porre costantemente.

Oggi il Trattato europeo non è esaustivo, come dimostra la direttiva europea, che sembra ritenere più premiante assicurare la circolazione interna. Siamo in presenza di segnali contraddittori che diventano preoccupanti quando, dopo la riforma dell'art. 117 della Costituzione, la materia delle professioni è diventata di competenza concorrente e le discipline regionali devono trovare la loro unità proprio nei principi generali. Con il mandato di salvaguardia del pubblico interesse, di tutela dei valori e dei diritti garantiti dalla Carta costituzionale, i professionisti sono i soggetti che costituiscono i nuclei fondali, sui quali si può costruire una società

ispirata ai valori etici ed ai principi morali di una civiltà evoluta.

3. Nozioni di: professione; mandato; servizio

L'etimologia della parola "professione" conduce al latino: *professio*, *professionis*, derivazione del verbo *profiteri* (participio passato *professus*) che significa dichiarare, professare. Con riferimento all'ambito lavorativo, nell'accezione più generale, indica un'attività specialistica, intellettuale o manuale, esercitata in modo continuativo come attività principale, abituale non casuale o dilettantesca, per trarne un reddito. In questo senso, dunque, professione era l'esercizio di un'attività, intellettuale o manuale, a scopo di lucro.

Il diritto romano distingueva la "*locatio conductio operis*" o "*redemptio operis*" avente per oggetto la esecuzione di un dato lavoro da parte di un lavoratore autonomo, con obbligo di risultato, dalla "*locatio conductio operarum*" avente per oggetto la prestazione di una attività o di un servizio da parte di un lavoratore subordinato ("*locator*"), con obbligo di prestazione a favore del "*conductor*".

La nozione di professione, a carattere prevalentemente intellettuale, dunque, trae origine dal diritto romano, che distingueva le opere "*illiberales*", compiute sotto lo schema della "*locatio*", dalle opere "*liberales*", generalmente ricondotte allo schema del "*mandatum*", classificando le professioni in "*professiones illiberales*" e "*professiones liberales*". Il committente dell'opera meritevole di riconoscimento offriva un "*honorarium*", che con il tempo divenne di fatto obbligatorio.

In linea concreta, sono propriamente denominate "*professioni*" quelle "*intellettuali*", dette anche "*liberali*" in antitesi alle attività manuali, denominate propriamente "*arti*" e "*mestieri*".

Le moderne legislazioni, da quella napoleonica in Francia, hanno riconosciuto all'attività professionale le funzioni di pubblico interesse e ne hanno regolato l'esercizio e formalizzato l'organizzazione.

In Italia il legislatore ha regolato come attività riservate le professioni dette di interesse generale, in quanto a tutela di valori e diritti garantiti dalla Costituzione repubblicana: la salute, l'incolumità, la proprietà e l'economia pubbliche e private, il diritto alla difesa, la salvaguardia dell'ambiente e del territorio ecc

Le iniziative legislative di "*riforma del diritto delle professioni intellettuali*" definiscono:

- "*professione*", la "*professione intellettuale*";
- "*professione intellettuale*", la "*attività, anche organizzata, diretta al compimento di atti ovvero la prestazione di servizi e opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studi universitari o equipollente avente valore legale*";
- "*professionista*", il "*libero professionista e il professionista dipendente*";
- "*libero professionista*", "*colui che esercita la professione ai sensi dei capi I ("del lavoro autonomo", n.d.r.) e II ("delle professioni intellettuali", n.d.r.) del titolo III del libro V del codice civile anche in regime convenzionato ove previsto da legge speciale*";
- "*professionista dipendente*", il "*soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato*";
- "*esercizio professionale*", l' "*esercizio della professione*";
- "*prestazione professionale*", la "*prestazione del professionista in qualsiasi forma resa*".

Si ripete che il **corpo legislativo dello Stato riconosce dunque all'esercizio dell'attività professionale le funzioni di pubblico interesse; perciò, sotto il profilo negoziale, l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale costituisce un requisito soggettivo del contratto d'opera professionale e, per conseguenza, la sua carenza produce l'invalidità del medesimo.**

Le funzioni di pubblico interesse attribuite all'esercizio dell'attività professionale sono riaffermate non solo dalla copiosa e costante giurisprudenza italiana; anche la Corte di Giustizia europea è chiara e costante su questo principio, come, ad esempio, con la sentenza C-79/01, nella quale riconferma un principio fondamentale: "*l'attività professionale intellettuale è strumento principe per la tutela degli interessi generali che giustificano le limitazioni alle regole fondamentali del Trattato europeo, come la libertà di stabilimento.*"

*Non qualunque attività economica può essere considerata una professione intellettuale; non qualunque attività può essere ricondotta nell'ambito del lavoro professionale intellettuale.*"

Quest'ultimo si caratterizza per le «*specifiche capacità professionali*» che la natura dell'attività concretamente svolta richiede. Perché ci sia una professione, non è più sufficiente che una attività sia qualificata come tale dalla legge; perché ci possano essere monopoli è indispensabile che le capacità professionali richieste siano oggettivamente necessarie alla tutela degli interessi generali sui quali l'attività incide. Diversamente la norma nazionale va disapplicata.

Si è anche detto che "*su questi principi la Corte di Giustizia europea è netta e costante*". Ecco perché sorprende l'impostazione che è stata data dalla direttiva europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Attività profondamente diverse, come psicologo e giardiniere, vengono accomunate nella qualifica di "*professioni*" e così sottoposte allo stesso sistema di regole che, proprio perché devono tenere conto di attività economiche diversissime, trovano la loro unità su principi tutt'altro che qualificanti. La nuova Carta europea potrebbe meglio definire i termini di quel rapporto tra mercato e società civile, che l'esercizio professionale è destinato a porre costantemente. Oggi il Trattato europeo non è esaustivo, come dimostra la direttiva europea, che sembra ritenere più premiante assicurare la circolazione interna. Siamo in presenza di segnali contraddittori che diventano preoccupanti quando, dopo la riforma dell'art. 117 della

Costituzione, la materia delle professioni è diventata di competenza concorrente e le discipline regionali devono trovare la loro unità proprio nei principi generali."

La nozione e il contenuto del "*mandato*" sono definiti dagli articoli 1703 e 1708 del Codice Civile:

*Art. 1703 - Nozione:*

*Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.*

*Art. 1708 - Contenuto del mandato:*

*Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. (omissis)*

La coesistibilità tra attività professionale intellettuale e attività di lavoro subordinato risulta poi chiarita dall'art. 2238 del C.C., il quale precisa appunto che "*se l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II inerente al lavoro d'impresa*".

Per le motivazioni sommariamente esposte, la figura del professionista dipendente non si esaurisce nella tradizionale distinzione posta dall'art. 2095 C.C. fra dirigenti, quadri, impiegati e operai, che si riferisce esclusivamente alla posizione del lavoratore subordinato nell'ambito gerarchico dell'azienda, ente o impresa. Per converso è anche chiara l'identificazione degli atti di carattere professionale, che sono tutti quelli previsti nei singoli ordinamenti professionali.

Il rapporto tra committente e professionista è un rapporto negoziale.

A chiarimento dei termini di rapporto negoziale, sembra opportuno specificare la differenza sostanziale tra "*mandato d'opera*" e "*locatio operis*": nel primo è compreso, nella seconda è escluso l'istituto di rappresentanza del committente. Nel mandato infatti il professionista tratta nel nome e nell'interesse del soggetto, dell'impresa o dell'ente rappresentato, e non in proprio, non potendo la persona fisica o la persona giuridica rappresentate agire altrimenti che a mezzo di propri rappresentanti: i professionisti, autonomi o dipendenti, i quali nell'esercizio dei singoli mandati professionali ad esse direttamente rispondono.

Il mandato ha per oggetto un'attività negoziale e non è assimilabile al contratto d'impiego, caratterizzato dal vincolo di subordinamento gerarchico e disciplinare che lega il prestatore d'opera all'imprenditore. Così, mentre il lavoro subordinato si esplica alle dipendenze o sotto la direzione di un imprenditore, ed il lavoratore presta un'attività d'indole tecnica, nel mandato l'incaricato deve prestare un'attività negoziale.

Per prestazione di un servizio (dal latino "*servitium*", attività del "*servus*") s'intende dunque un'attività sussidiaria; mentre la prestazione professionale è un'attività sostitutiva.

4. Professionista cosiddetto "*libero o indipendente*" e professionista cosiddetto "*dipendente*".

Pseudo-problema è quello del dubbio tra la coesistibilità del fatto professione con il rapporto di dipendenza, in termini più vigilati dell'esistenza dell'attività professionale oggettiva nel quadro di un lavoro dipendente.

Vi è, infatti, ancora qualcuno che di ostina a sostenere esservi incompatibilità proprio ontologica tra lavoro dipendente e professione. Di determinato in diritto positivo, invece, v'è appena una diversità di registrazione e di espansione, che chiaramente non discende ai contenuti; sociologicamente, per l'attività professionale, non v'è nulla. V'è chi fa riferimento, impropriamente, all'autonomia.

Sotto un profilo di stretta semantica giuridica, è errato far ricorso al termine autonomia, perché autonomia è potere precettistico operante in termini di autonomia privata sostitutiva degli schemi legali, ovvero in termini di potere normativo; e allora bisogna ricorrere ad organizzazioni munite di potestà e quindi pubbliche.

Secondo altri, ancora, corrisponderebbe alla scelta libera del soggetto in favore del quale si eroga la prestazione professionale; ed a questo riguardo occorre rilevare che non è proprio libera scelta del soggetto assistendo, quanto opzione per uno stato permanente di scelta libera del soggetto stesso, sorretta tra l'altro, in certi casi, da una legislazione che commina una incompatibilità a carattere protettivo.

Secondo altri, infine, si tratta di libertà rispetto alla fattispecie concreta, all'assunzione o meno del mandato o incarico professionale; è però più esatto – almeno sul piano giuridico – parlare di esentabilità dall'incarico astrattamente insindacabile per il libero professionista, ovvero esercitabile per giustificato motivo dal professionista dipendente.

E' tutta qui la differenza, essendo da escludere che il professionista dipendente perda la discrezionalità nell'esercizio del proprio mandato anche se subiettivamente stabile. Nessuna di queste prospettazioni, in realtà, tocca il confine dell'indipendenza, tanto più che, questa indipendenza, non è minacciata in punto di "*an*" – cioè nell'oggetto dell'esercizio professionale; al più, se una minaccia sussistesse, sarebbe nel "*quomodo*", cioè nel come.

Anzi, v'è da dire che se proponessimo una equazione rigorosa, un giudizio parametrico in punto di indipendenza tra cliente vitale e organizzazione, avvertiremmo che il cliente vitale esercita sul professionista potere di gran lunga maggiore, più penetrante e condizionante di quanto non eserciti l'organizzazione stabile.

E' quindi ottusa la tesi della incoesistibilità ontologica della professione e del rapporto dipendente; considerato per di più che alcune professioni si svolgono materialmente, e per più aspetti nella loro essenza, esclusivamente o quasi nella cornice del rapporto di lavoro continuativo.

Insistere ancora nell'opinione che il dipendente non è un professionista è masochistico anche per chi lo sostiene, poiché si risolve nell'illusione che professionista sia solo chi dispone in termini di imputazione sostanziale ed effettiva di disponibilità degli strumenti di servizio del proprio lavoro; il che riduce la professionalità in un tipo organizzativo subimprenditoriale, in una piccola sottoimpresa, concetto repulso dalla logica, rifiutato dalla storia, estraneo al diritto positivo.

Professione e lavoro dipendente costituiscono invero momenti coesistenti e complementari di determinate attività umane, la prima come attributo, il secondo come fenomeno delle attività stesse, non toglie tuttavia consistenza al problema del ruolo che l'indipendenza stessa, valore sostanziale e non espressione superficiale, gioca dentro l'attività professionale per quanto concerne il modo di espletamento dell'attività medesima.

In realtà, è libera ogni professione non riservata ad organizzazioni pubbliche, sia se svolta in forma "aperta", sia "chiusa" con rapporto di dipendenza, sia a favore di un ente o un'impresa, sia di un privato.

Giuridicamente, quindi, è attività professionale pubblica quella svolta da soggetti riservati (enti professionali), privata quella svolta da soggetti autorizzati dallo Stato (professionisti), comunque esplicino la loro attività.

Dalle considerazioni esposte, emerge chiaramente che, sotto un profilo ideologico, culturale, ontologico, per l'aspetto del ruolo politico, sociale ed economico, non può esistere diversità o differenza alcuna tra professionista cosiddetto "libero" e professionista cosiddetto "dipendente".

Il rapporto di lavoro del professionista "dipendente" ed il rapporto con il cliente del professionista "libero" sono entrambi configurati giuridicamente come "mandato d'opera" professionale. È chiaro che non vi può essere differenza tra il "mandato d'opera professionale a tempo indeterminato o a carattere continuativo" ed il "mandato d'opera professionale a carattere saltuario o discontinuo o a tempo determinato" come si voglia definirlo: sono due forme temporalmente diverse di uno stesso istituto giuridico: il "mandato d'opera" professionale. In breve, il "libero" professionista svolge l'attività professionale in forma "aperta", opera cioè come "plurimandatario", il professionista dipendente, nelle oggi variegata forme contrattuali, svolge l'attività professionale in forma "chiusa", opera cioè come "monomandatario".

E non può esservi incompatibilità tra "mandato d'opera a carattere continuativo" e "mandato d'opera a carattere saltuario", né sotto un profilo ideologico e ontologico, né per l'aspetto politico, né da un punto di vista sociale. In entrambi possono verificarsi incompatibilità di carattere deontologico e con rilevanza penale, che sono previste dalla legislazione vigente: il reato d'interesse privato in atti d'ufficio; mentre il sistema ordinistico prevede norme di deontologia professionale.

Ecco, che qui acquista, per altro verso, validità l'ipotesi di flessibilità del "mandato d'opera" professionale; una rigida formulazione dei relativi vincoli temporali può condurre, in futuro, alla scomparsa de facto della professione, cosiddetta "libera", o "aperta", evolvendosi i due regimi rapportuali verso forme intermedie, ad esempio verso regimi convenzionati.

#### 5. L'esercizio professionale.

L'esercizio delle professioni intellettuali è regolato dal Capo II del Titolo III del libro V del Codice Civile, dalle disposizioni del Capo I, in quanto compatibili con le norme del Capo II, e dai singoli ordinamenti professionali, leggi dello Stato.

Esse norme regolano altresì il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale, o contratto d'opera professionale.

Il lavoro subordinato, nell'impresa, ed il corrispondente rapporto di lavoro sono regolati dal Capo I del Titolo II del Libro V del C.C., da leggi specifiche e dai contratti collettivi del lavoro.

La fonte del diritto positivo, che regola l'esercizio ed il regime rapportuale (contratto d'opera professionale) delle professioni intellettuali e le prestazioni ed il regime rapportuale contratto di lavoro) del lavoro subordinato, risiede nelle norme citate del C.C.

Sono riportate di seguito le norme più importanti.

Libro V: Del lavoro - Titolo III: Del lavoro autonomo

Capo II - Delle professioni intellettuali.

Art. 2229 - Esercizio delle professioni intellettuali:

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi. ( omissis )

Art. 2230 - Prestazione d'opera intellettuale:

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. ( Capo I, "del lavoro autonomo" - n.d.r. ) ( omissis )

Art. 2233 - Compenso:

Il compenso, se non è convenuto dalle parti o non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. ( omissis )

Art. 2238 - Rinvio:

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del Titolo II ("Del lavoro nell'impresa" - n.d.r.).

Capo I - Disposizioni generali.

Art. 2222 - Contratto d'opera:

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV". (Delle obbligazioni - n.d.r.)

Art. 2225 - Corrispettivo:

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al

risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Titolo II: Del lavoro nell'impresa - Capo I: Dell'impresa in generale

Sezione II - Dei collaboratori dell'imprenditore:

Art. 2094 - Prestatore di lavoro subordinato:

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Art. 2095 - Categorie dei prestatori di lavoro:

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti amministrativi o tecnici, quadri, impiegati e operai.

( omissis )

6. Status e onorario del professionista nell'impresa.

Dalle considerazioni esposte e dalla lettura della norma emergono alcune osservazioni, rilevanti ai fini di una corretta prospezione della questione.

Emerge anzitutto la netta distinzione soggettiva ed oggettiva tra prestazione d'opera professionale (mandato d'opera) e prestazione di lavoro subordinato (*locatio operarum*).

Emerge la coesistibilità soggettiva ed oggettiva dell'esercizio della professione con l'attività organizzata in forma d'impresa; la chiara distinzione tra contratto d'opera professionale e contratto di lavoro subordinato.

Il soggetto dell'esercizio della professione, nel quadro di attività organizzate in forma d'impresa, assomma, alle caratteristiche funzionali del prestatore di lavoro nell'attività d'impresa, i caratteri peculiari e strumentali del prestatore d'opera professionale.

Lo status giuridico del professionista nell'ambito d'impresa è peculiare, in quanto composito e comprensivo del regime rapportuale di "lavoro nell'impresa" e del regime rapportuale di "lavoro autonomo" nell'esercizio della professione intellettuale, né può essere in alternativa all'uno o all'altro meramente ridotto.

Il rapporto contrattuale del professionista nell'ambito d'impresa, quindi, è speciale e riassuntivo, secondo una varia gamma e misura per le diverse fattispecie, del rapporto contrattuale di lavoro nell'impresa, nonché del rapporto contrattuale d'opera professionale, che a quello si sovrappone.

Lo status giuridico del professionista dipendente, e quindi il regime rapportuale, non si esaurisce nella distinzione operata dall'art. 2095 C.C., ma si basa peculiarmente sull'insieme della sua attività e delle sue prestazioni professionali.

Si rileva, poi, che l'art. 16 dello Statuto dei Lavoratori concretizza in pratica una sperequazione di trattamento, anche sotto forma esteriore di uguaglianza, non creando nessuna particolare forma retributiva, pur dovuta con carattere di specialità al personale professionale.

Nota è poi il contenuto della norma dell'art. 36 della Carta Costituzionale, che sancisce il principio del rapporto proporzionale della retribuzione alla qualità e quantità di lavoro svolto, ed è anche la base per il riconoscimento del diritto.

Anche dal combinato esame degli artt. 2099 e 2233 del C.C. emerge il diritto ad un giusto compenso dell'attività professionale anche del professionista dipendente, del quale autonoma, come s'è visto, resta la parte professionale della sua attività, e per la quale continuano a sussistere anche specifici suoi obblighi che esulano dal rapporto d'impiego (iscrizione all'Albo, responsabilità personali, penali e civili, ecc.).

L'art. 2095 si riferisce soltanto alla posizione che il lavoratore subordinato ha nell'ambito gerarchico dell'impresa, laddove il rapporto di lavoro del professionista regolato da una contrattazione collettiva vale per le sole mansioni di carattere strettamente impiegatizio o dirigenziale da lui svolte, ma resta estraneo agli atti di carattere professionale da lui compiuti e regolati da disposizioni legislative sovraordinate rispetto alla regolamentazione di quel rapporto.

In ossequio, infine, al disposto dell'art. 2233 C.C., anche la ricerca della proporzionalità della retribuzione fra la quantità e qualità di lavoro svolto deve avvenire sulla base d'una tariffa professionale concordata che, comunque, dovrà servire per la determinazione del compenso, laddove la disciplina, economica e normativa, del contratto collettivo è un atto volontario tra la generalità delle parti contraenti, che afferisce esclusivamente al rapporto di lavoro impiegatizio.

7. Il professionista, il quadro, il dirigente.

Altro tema che merita particolare approfondimento culturale, e che in questa sede il tempo consente soltanto di accennare, è quello della diversità ontologica, giuridica, culturale e politica tra professionista, quadro e dirigente.

Per il profilo giuridico, mentre il "professionista" ha capacità giuridica e negoziale, riconosciuta per legge, in tutto l'ambito sociale ed il suo rapporto negoziale con il committente è configurato come "mandato d'opera professionale", il "quadro professionale" o il "dirigente" non ha capacità giuridica né negoziale, la sua attività è per così dire legittimata all'interno dell'ambito aziendale, ed il suo rapporto con il "datore di lavoro" è configurato come "*locatio operarum*".

Il mandato ha per oggetto un'attività negoziale e non è assimilabile al contratto d'impiego, caratterizzato dal vincolo di subordinamento gerarchico e disciplinare che lega il prestatore d'opera all'imprenditore. Così, mentre il lavoro subordinato si esplica alle dipendenze o sotto la direzione di un imprenditore, ed il lavoratore presta un'attività d'indole tecnica, nel mandato l'incaricato deve prestare un'attività negoziale.

Sotto l'aspetto culturale, l'abilitazione ad operare nello specifico campo professionale, è al professionista rilasciata dallo Stato, secondo una prassi regolata da apposite leggi, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti, richiesti per legge, di probità, di scienza e di esperienza specialistiche e della verifica delle capacità ed attitudini specifiche

individuali, necessari sia all'espletamento dei compiti connessi con l'attività professionale stessa, sia al perseguimento delle finalità esistenziali dello Stato. E' lo Stato che riconosce al singolo professionista la capacità giuridica e negoziale nell'ambito specialistico di attività, che comprende, tra l'altro, la "delega" dello Stato ad operare per il bene comune. Abilitazione all'esercizio della professione è quindi un complesso di peculiari caratteristiche personali, riconosciute per legge, al di fuori ed a priori di qualsiasi rapporto negoziale e di lavoro.

Professionalità è invece, nell'accezione sindacale, quella capacità di operare secondo le particolari finalità aziendali, acquista dal singolo lavoratore a seguito della sua esperienza in corso di rapporto di lavoro nell'azienda, nell'impresa o nell'ente.

Sotto il profilo politico, poi, il quadro o il dirigente dell'azienda, dell'impresa (o dell'ente) è vincolato ad un complesso di relazioni, norme e regole interne, finalizzato esclusivamente agli interessi di questa, e quindi legato, anche nei riflessi esterni del suo operare, ad una visione aziendalistica dei rapporti dell'impresa (o dell'ente) con il sistema sociale.

Il professionista è invece avulso da vincoli gerarchici interni, inserito nel sistema sociale ed a quello legato in un quadro organico di parametri esterni, di coerenze giuridiche e di compatibilità socio-economiche globali; la sua opera non è meramente finalizzata quindi, al perseguimento degli obiettivi aziendali, bensì subordinata, come abbiamo già detto, alle finalità esistenziali dello Stato, al superiore e generale interesse della collettività.

Eliot Freidson, nel libro *"Professionalismo - La terza logica"*, afferma che il *"professionalismo"*, inteso come principio organizzativo della divisione del lavoro, è principio differente da quello del *"Mercato"* e della *"Burocrazia"*, perché ha una logica propria, autonoma, una terza logica, come il sottotitolo afferma decisamente. Freidson ripete il percorso tracciato da Smith e da Weber, l'uno nell'Economia l'altro nella Scienza dell'amministrazione, quando, raccordando Lavoro e Politica, costruisce il tipo ideale di professionalismo. Un modello astratto, questo, che diventa però punto di riferimento e di comparazione per l'analisi del mondo reale, complesso e in continua evoluzione.

Ed è proprio il mondo reale che offre le risorse per descrivere precisamente come le occupazioni vanno rassomigliando al modello in modo tale che possano essere chiamate Professioni. Secondo Freidson, il professionalismo è un insieme di istituzioni orientate al sostegno economico e all'organizzazione sociale per l'autocontrollo del lavoro. Infatti, a differenza degli altri lavoratori che sono soggetti alle leggi del Mercato e della Burocrazia, il professionista riesce a controllare direttamente il proprio lavoro. Sono poi le associazioni a regolare in tutta autonomia la divisione del lavoro professionale e l'etica legata al mandato esclusivamente pubblico del singolo professionista.

L'autore evidenzia i lunghi iter formativi per acquisire le conoscenze e l'autonomia nel lavoro, i meccanismi e i processi istituzionali per controllare le competenze e i campi della giurisdizione. Egli illustra come i cambiamenti storici che si verificano nelle politiche pubbliche, nelle organizzazioni del lavoro e nelle pratiche professionali influenzino la logica stessa del professionalismo. E nota che gli attacchi ideologici alle professioni oggi rappresentano un pericolo, non tanto per i loro privilegi istituzionali, quanto per la loro indipendenza etica, che costituisce l'anima del professionalismo.

## 8. Il panorama socio-economico in Italia.

Numerose, vaste e profonde sono le trasformazioni indotte nell'organizzazione della collettività nel corso dell'ultimo decennio: l'evoluzione del contesto socio-economico, la globalizzazione dei mercati, l'integrazione europea, i cambiamenti nel mercato del lavoro, la riforma universitaria, dei corsi di laurea, degli ordinamenti professionali, la devoluzione di funzioni dallo Stato alle Regioni, la progressiva retrocessione dello Stato dalle attività di gestione, con la necessaria, ma tuttora insufficiente, valorizzazione ed estensione delle funzioni di pianificazione, programmazione e controllo, la progressiva attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale Stato-privato.

Trasformazioni spesso tumultuose, contraddittorie e disordinate, talora spontanee e non governate.

La caduta delle ideologie è stata seguita dalla caduta dei valori etici e dalla svalutazione dei principi morali.

La finanza ha surclassato l'economia e la politica; in altri termini, l'economia di carta ha spodestato l'economia della produzione e si è manifestata insofferente alle regole ed al governo della politica.

La globalizzazione dei mercati finanziari, insieme al diffuso impiego delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comportando la possibilità di una rapidità fulminea (on line) di spostamento di ingenti masse finanziarie e nella totale assenza di un governo globale dell'economia, ha prodotto e produce gravi crisi ricorrenti di interi paesi, oltre che di grandi organizzazioni produttive di beni e di servizi, crisi borsistiche, con tosatura periodica dei piccoli risparmi a favore del grande capitale.

Il valore concreto, ma effimero al fine, del denaro ha soppiantato ogni valore etico ed ogni principio morale, divenendo al tempo stesso fine e mezzo di affermazione dell'ego individuale, ipertrozzato dalle sollecitazioni del consumismo.

Questo tumultuoso e disordinato sviluppo, insofferente alle regole ed ai controlli, portatore di interessi particolari e di istanze individuali a detrimento degli interessi della collettività, ha condotto alla diffusione dell'affarismo e della corruzione.

Nell'epoca della globalizzazione si va così affermando un individualismo anarcoide, un localismo d'orizzonte e di cultura provinciali.

Il potere politico, laddove non corrotto, tollerante comunque del sistema speculativo-localistico-individualistico, ha svalutato ed emarginato dal processo decisionale le funzioni professionali.

E il dissesto del Paese è sotto gli occhi e grava su tutti: altro che strategia di Lisbona.

La grande industria quasi sparita, con quella che sopravvive in piena crisi.

Una classe imprenditoriale, adusa a rischiare i capitali pubblici, non i propri, a sopravvivere sulle ricorrenti svalutazioni competitive della lira, ad evadere o eludere il fisco, incapace di affrontare la sfida, laddove non abile ad appropriarsi dei soldi della collettività.

Una classe politica nel suo complesso inetta ed in parte corrotta, comunque incapace di governare.

Attive ed efficienti, invece, le varie mafie, le cui attività fiorenti si vanno espandendo in Europa.

Insomma un'economia complessivamente malavitosa, come dimostrano le quotidiane cronache giudiziarie. Questo è il panorama della situazione in Italia.

Negli ultimi anni, tuttavia, i modelli e i riferimenti che avevano caratterizzato gli anni novanta oggi sono declinati.

Il mito del mercato e dell'impresa/imprenditore, il privato efficiente contrapposto al pubblico necessariamente dissipativo. La protesta politica dei ceti medi fondata sull'interesse individuale, locale e fiscale. Il ripiegamento della partecipazione e dell'organizzazione, in politica, in favore della comunicazione e della personalizzazione e del liberismo. Tutti questi orientamenti sono cambiati o stanno cambiando e tutti, ormai, se ne sono accorti o se ne stanno rendendo conto.

E' appassito il mito dell'impresa e dell'imprenditore, mentre il mercato riserva più incertezze che motivi di speranza.

Al richiamo individualista è subentrata impetuosa una domanda di comunità, di integrazione e di interazione sociale. E la voglia di privato si è appannata, mentre riprende la domanda di pubblico, e di stato.

Anche in politica le cose sono cambiate e stanno mutando rapidamente. La protesta sociale si manifesta attraverso la mobilitazione e la partecipazione *"visibile"*, cui contribuiscono, a differenza del passato, i giovani e gli adolescenti.

La personalizzazione e la televisione contano ancora ma non bastano più; anzi a volte giocano contro, suscitando saturazione e rifiuto.

La speranza nel miracolo economico e nel benessere diffuso è delusa, e tutti oggi si sentono più poveri; tutti guardano al presente ed ancor più al futuro con incertezza e inquietudine. Tutti, ma soprattutto i cosiddetti *"ceti medi"* privati, oltre che i giovani.

In mezzo a tanta incertezza *"materiale"*, infine, la società civile cerca motivi di identità, anziché di utilità; insegue i valori, non più solo gli interessi; si mobilita per la pace, per i diritti, per l'ambiente.

Si evidenzia dunque un *"cambiamento"* dei comportamenti, dei miti, dei valori: si affermano l'insoddisfazione economica, la partecipazione, la richiesta di *"pubblico"*, la domanda di identità. Perché la paura della guerra, l'incertezza economica e dei mercati spingono a rivalutare il *"pubblico"* e lo Stato come fonte di tutela e di protezione. La delusione riflette le cattive prestazioni della classe imprenditoriale e di quella politica (sedicente diletta), in fiero contrasto con le promesse degli anni precedenti.

L'individualismo, peraltro, e la competizione di mercato e di accesso al lavoro e nel lavoro, generano solitudine, insicurezza e senso di vulnerabilità. In tempi di minacce globali, la partecipazione diventa, essa stessa, una sorta di terapia contro lo spaesamento e la solitudine.

Insomma, i miti degli anni novanta si sono frantumati, e nessuno più crede alla felicità, al mito dell'impresa e dell'imprenditore - in economia e in politica; mentre la partecipazione soddisfa più della protesta rancorosa e silenziosa, ed i valori dimostrano una crescente *"utilità"* agli occhi e al cuore della gente.

Ma questa coerenza sociale e d'opinione non segue un percorso obbligato, un orientamento definito, perché ha bisogno di risposte adeguate, in grado di incanalare: ha bisogno che venga soddisfatta la *"domanda di valori e di comunità"*. Come dimostrano le recenti elezioni in USA, si orienta ancora in base ad un'offerta di *"protezione"* e di *"ordine"*, alimentata dalla paura del terrorismo, ma con l'uscita da una guerra inutile se non dannosa, cioè in base ad un'offerta di *"pace"*, ed inoltre di *"sicurezza sociale"*, in base alla mobilitazione della risorsa *"comunitaria"*.

## 9. Gli effetti sull'evoluzione della professione.

Nel 1992 a Massa Carrara, il madrileno Rafael de La Hoz, il leader delle professioni in Europa degli anni ottanta, in un discorso divenuto storico e profetico annunciò che un nuovo fantasma si andava aggirando per l'Europa: il *"fantasma monetarista"*.

*"La crisi che stiamo affrontando - affermava - non è solo relativa alla nostra filosofia professionale, ma è anche di natura morale e perfino esistenziale."*

**L'effettivo pericolo del mercato unico è nella regolamentazione della nostra esistenza da parte di un gruppo di eurocrati fondamentalisti monetari, per i quali l'attività professionale è soltanto poco più che una mercanzia.**

Marguerite Yourcenar raccontava di aver trovato questa frase indimenticabile in una lettera di Flaubert: *"Gli dei non c'erano più, e Cristo non era ancora nato, e da Cicerone a Marc'Aurelio ci fu un momento nel quale l'uomo si trovò solo."*

Ed aggiungeva de La Hoz: *"Con la morte delle ideologie e con una Europa errante in cerca della sua anima persa, come l'uomo di Flaubert, ci troviamo in una situazione di solitudine"*.

Il sentimento di scoramento si presenta quando scopriamo che la competitività richiastaci non si basa sulla qualità, ma solamente sugli interessi materiali delle grandi società. La verità è che continuiamo ad essere solo un semplice *"mercato comune"*.

Non è il *"regno della ragione"*, come disse Hegel; non nasce dalla poetica che ha ispirato Johan Sebastian Bach, Bruegel o Francesco d'Assisi; e nemmeno dalla luce intellettuale di altri, come Cartesio, Platone o Newton, Erasmo o Kant.

Nasce, invece, dal monetarismo di Laffer, Pinochet o Friedman.

**In queste circostanze, la figura del professionista stona, non trova sbocco; il suo estro indipendente infastidisce e la sua etica offende. Il buon senso dei mercati suggerisce che i professionisti vengano tolti dalla scena e diventino soggetti al loro potere economico. Cominciamo a fare sapere a questi signori che non ci piace il loro progetto. Che noi uomini di pensiero e professionisti, che forgiamo l'anima della nostra Nazione comune, non possiamo essere esclusi da essa. Che vogliamo avere il nostro posto in questa bella, limpida ed appassionante avventura che si chiama Europa. Dove la vita non si misura soltanto con parametri monetari. Né il successo è sempre il darwiniano trionfo del più forte. Che siamo europei, e quindi amiamo la nostra cultura comune. Che siamo professionisti e quindi amiamo la libera sfida. Ma la sfida per la qualità, nell'interesse dei cittadini.**

Dopo sedici anni, alcune condizioni in Europa sono tuttavia cambiate. La Corte di Giustizia europea per le professioni ha riconosciuto *"la necessità di concepire norme in tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità che forniscano la necessaria garanzia di integrità e di esperienza ai consumatori finali"*. Una relazione recente del garante Antitrust italiano afferma: *"i principi della concorrenza non contraddicono i principi base su cui le professioni si fondano e, in particolare, la funzione di garanzia sociale e di tutela degli interessi pubblici cui esse assolvono"*. Inoltre, l'U.E. ha emanato due direttive, vigenti quindi anche in Italia, che affermano regole caratterizzanti la specificità delle professioni intellettuali e delle loro organizzazioni, nel nuovo tempo dell'economia della conoscenza. Ma, per altro verso, non sono ancora caduti i pregiudizi ideologici che hanno informato negli anni il dibattito sulle professioni e sulla riforma degli ordinamenti professionali, ed oggi soffia ancora il vento ideologico radical-liberista, che ha indotto ad inserire l'esercizio delle professioni nella direttiva servizi, la cosiddetta direttiva Bolkenstein, dal nome dell'estensore, con la conseguenza che la professione viene degradata ad una tipologia subimprenditoriale, assimilata ad attività sussidiaria, è regolata dalle leggi del mercato, è essenzialmente strumentale e subalterna ai meri interessi dell'impresa o dell'ente, è dequalificata a livello di merce.

Quella degli *"knowledge workers"* è una componente della *"società molecolare che vive in orizzontale"*, per usare parole di Giuseppe De Rita, non configurabile in categorie verticali di lavoratori, (ad esempio: metalmeccanici, chimici, elettrici, telefonici, statali, parastatali etc) né inquadrabile nelle generali classificazioni del lavoro tradizionale salariato. (impiegati, funzionari, quadri, dirigenti) e nelle qualifiche gerarchiche dei contratti nazionali collettivi.

Si tratta di contraddizioni di fondo, ontologiche per i professionisti, che le organizzazioni produttive a guida meno miope tentano di circoscrivere e limitare mediante l'introduzione di incentivi e premi di risultato, tuttavia sempre oggetto di contrattazione collettiva, cioè con strumenti comunque non idonei a risolvere la dicotomia, fonte di crisi di identità, di sofferenza e di disaffezione.

Da una ricerca condotta dal CENSIS nel 2001 sui valori emergenti di queste categorie operanti in regime reportuale salariato, ad esempio, emerge che, nella scelta tra fedeltà all'organizzazione e fedeltà ai propri valori, il 66% circa degli interessati dichiara la propria opzione per la seconda, in quanto solo la coerenza con i propri valori appaga in termini di identità e asserzione delle scelte lavorative operate.

Le differenziate ed articolate esigenze emerse nei rapporti socioeconomici non sopportano più l'omologazione di massa, con la conseguenza della crescente crisi di rappresentanza e dell'anacronismo della tradizionale architettura contrattuale, tutelata e dalle organizzazioni datoriali e dalle grandi organizzazioni sindacali, attestata sulla mera difesa dell'esistente, in una logica conservativa incoerente con l'evoluzione della società e dell'economia.

Né la rappresentanza di queste esigenze può essere attribuita in capo al sistema ordinistico (ordini e collegi professionali), cui compete la tutela del titolo e dell'oggetto della professione, ed ancor meno alle libere associazioni cosiddette professionali, non riconosciute e non regolamentate, ma è compito di organizzazioni di tutela della generalità degli interessi soggettivi, cioè delle organizzazioni sindacali (art.39 della Costituzione della Repubblica).

10. La riforma quadro dell'ordinamento delle professioni.

La riforma degli ordinamenti delle professioni è un tormentone che si protrae da oltre un decennio. È difficile aggiungere qualcosa a quanto già detto in tutti questi anni. Rimane però da sfatare l'idea secondo cui nulla sia cambiato.

Tra le novità, per esempio, la riconduzione, in sede di riforma dell'art. 117 Cost., delle professioni nell'ambito della legislazione concorrente stato-regioni. Una decisione presa alla fine della XIII legislatura, ma le cui conseguenze stanno solo ora iniziando a emergere.

Sul fronte europeo è stata presentata la direttiva in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. A Bruxelles si vogliono fissare *"le regole con cui uno stato membro, che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, accetta come condizione sufficiente per l'accesso alla professione e il suo esercizio le qualifiche professionali acquisite in uno o più stati membri e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare la stessa professione"* (art. 1). Tra le categorie interessate ci sono tra gli altri gli architetti-ingegneri targati UE. In Italia, il DPR n. 328/01 e la legge n. 173/02 non solo hanno aggiornato le regole di accesso alle tradizionali professioni, ma hanno creato dal nulla nuovi

operatori come: il paesaggista, il conservatore e il pianificatore, a cui si aggiunge la categoria dei professionisti juniores.

A questi provvedimenti si affianca una serie di leggi di settore che, pur non occupandosi direttamente di professioni, ne hanno inciso il sistema, come le leggi che consentono alle società commerciali di operare in settori tradizionalmente professionali. Sul punto la spinta dell'Europa è fortissima, confermata anche dall'emananda direttiva sugli appalti pubblici di servizi e lavori. *"last but not least"*, le leggi approvate dalle regioni per dare attuazione all'art. 117 Cost. Alla L. 27/01 della Calabria si aggiungono le 71 leggi che hanno regolato il territorio regionale, con buona pace della riserva statale in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile.

Anche volendo dare per scontato che la disorganicità degli interventi sia dovuta al decentramento del potere legislativo, dinanzi a questo cervo di leggi non si può fare a meno di chiedersi: quali sono il ruolo e la funzione che, secondo i politici, spettano al professionista nell'era dell'economia di mercato? Il confronto non può limitarsi alla compatibilità della tradizione italiana delle professioni protette con il Trattato europeo. La giurisprudenza ha già chiarito che la censura degli eccessi corporativi di taluni ordinamenti professionali non implica la bocciatura dell'intero sistema. Anzi, la sua validità è rilanciata dalla direttiva, che riconosce che l'esercizio professionale possa essere subordinato al possesso di qualifiche.

La questione è un'altra: quale funzione deve essere riconosciuta alle professioni nel sistema socio-economico del Paese? Una questione che i partiti non hanno mai affrontato in modo approfondito, come dimostra la contraddittorietà delle iniziative assunte a livello regionale, nazionale e comunitario. Ma è la sola questione in grado di dare unità al sistema e di giustificarlo.

D'altra parte, la nostra attuale organizzazione del concetto di professione è da tempo esposta a forti spinte esogene che tendono ad abbassarne, se non ad annullarne l'efficacia sia dal punto di vista della tutela dell'interesse generale, sia da quello dell'interesse del singolo consumatore/cliente/utente. Tali spinte hanno profili multidimensionali, e cioè ispirati sia dalla dimensione di mercato «dal basso» sia da una dimensione che potremmo definire *«alta»*. Sotto il primo profilo appare evidente che:

- sempre più attività professionali sono svolte secondo logiche e modelli d'impresa;
  - sempre più attività professionali sono esercitate con discutibile competenza e senza alcuna garanzia per l'utenza;
  - sempre più attività professionali nascono a ritmi incrementali, che corrono paralleli allo sviluppo di saperi a dimensione progressivamente molecolare.
- Sotto il secondo profilo possiamo pensare che:
- a livello internazionale la concorrenza globalizzata produce un rafforzamento dei processi di controllo centralizzato sulla qualità nella produzione di beni e servizi;
  - pur non esistendo ancora un modello internazionale di professione intellettuale, si stanno costruendo le basi per la sua progettazione attraverso la definizione dei suoi futuri concetti portanti (*professional standard WTO*, flessibilità, standard minimi, formazione continua e verifica costante della qualità in itinere).

Di qui la sempre maggiore importanza non solo delle professioni intellettuali, ma anche e soprattutto degli assetti organizzativi che si danno e della configurazione di mercato nella quale operano. D'altra parte, l'assolvimento di una funzione pubblica non esclude a priori qualsiasi grado di concorrenza o di competitività nell'esercizio della professione. La realtà delle professioni regolamentate ce lo dimostra tutti i giorni. È dunque possibile ritenere che le regole della concorrenza, calibrate adeguatamente con la tutela dell'interesse collettivo, possano svolgere un ruolo significativo nella tutela dell'interesse del cliente e, di conseguenza, della collettività nel suo complesso. Si tratta di quella *«tutela del consumatore»* che rappresenta il criterio ispiratore di tutta la normativa comunitaria.

Analogo ma inverso ragionamento si può fare per le professioni emergenti: se il fenomeno nuovo è la moltiplicazione delle funzioni e delle relative competenze in una società moderna e in dinamica evoluzione, è allora necessario un momento normativo che disciplini e metta ordine in tale moltiplicazione con altrettanta dinamicità onde non lasciare la regolamentazione di tali funzioni solo ed esclusivamente al mercato.

A fronte di queste spinte, emerge allora la necessità di costruire una forma di regolazione e di rappresentanza combinata, che sia in grado cioè di corrispondere alle nuove modalità con cui tendono ora ad aggregarsi e ad operare attività professionali, secondo articolazioni diverse da quelle previste nel nostro ordinamento e in linea con quanto vuole la Comunità Europea. Per questo siamo disponibili a portare la nostra accumulazione culturale e la nostra sperimentazione su modelli diversi di meccaniche professionali, al fine di giungere alla stesura di una bozza di legge quadro sulle professioni intellettuali che possa essere utile per modernizzare le professioni esistenti e per offrire un nuovo sistema di accesso dinamico a quelle emergenti. Un percorso unificante che avesse come fine anche di evitare sterili conflittualità di interessi e anteponesse gli interessi del sistema-Paese/professione nel suo complesso alla molteplicità delle istanze e degli interventi puntiformi.

Nell'ambito della bozza di legge quadro, questo nuovo modello è stato così strutturato in una logica unificante di regolamentazione: attività relative a competenze e funzioni che debbono rimanere protette poiché ad esse corrisponde un interesse pubblico primario, talmente rilevante da giustificare la protezione del segmento e l'obbligo di iscrizione per l'esercizio delle attività stesse (Ordini); attività relative a competenze e funzioni che devono essere esercitate in aperta concorrenza, poiché nell'ambito di tale configurazione di mercato la tutela dell'interesse pubblico generale viene raggiunta attraverso una tutela puntuale del consumatore/cliente/utente (Associazioni).

Questa struttura tiene conto di ambedue le situazioni fenomeniche e

giuridiche esistenti. Infatti, da un lato liberalizza in maniera ragionata e ricolloca in modo più funzionale nell'ordinamento, in considerazione dei rilevanti mutamenti sociali, economici e politici intervenuti, il segmento delle tradizionali professioni liberali, pur mantenendo una protezione ad alcune parti e ad alcune attività del segmento stesso in funzione della tutela dell'interesse collettivo (attività che incidono su beni e/o diritti e valori costituzionalmente protetti). Dall'altro lato, non solo tiene conto del fenomeno delle nuove professioni emergenti, ma rende altresì trasparente l'intero segmento per il tramite di una regolamentazione su base concorrenziale che, pur mantenendo libero l'esercizio delle attività, offra al consumatore e alla committenza punti di riferimento certi (le associazioni certificate) rispetto alla forte domanda di qualità nelle prestazioni professionali.

La riforma ribadisce poi l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo di tutti i professionisti, anche quelli in regime rapportuale di lavoro continuativo, e prevede la possibilità di costituire società interprofessionali. Per quanto riguarda la possibilità di partecipazione di soci di capitale, noi ribadiamo che queste società siano costituite da soli soci professionisti.

## 12. Sindacato, Ordini e Collegi professionali.

Nell'attuale processo involutivo dal contesto socio-economico, avviato già da anni, viene privilegiato l'interesse individuale rispetto alla solidarietà sociale, l'interesse privato a scapito dell'interesse pubblico, con il progressivo smantellamento del sistema di welfare, delle strutture pubbliche di regolazione e controllo, e con l'affidamento di queste funzioni a società private ed il ricorso al cosiddetto libero mercato per tutte le attività di interesse sociale.

In estrema sintesi, il baricentro socio-economico viene spostato: alla centralità dell'uomo viene sostituita la centralità dell'impresa, al mercato per la società, una società per il mercato.

In questo contesto, si verifica la progressiva svalutazione delle professioni, il cui esercizio diviene attività di impresa, con la delegittimazione del sistema ordinistico, artatamente malinteso come sistema corporativo di tutela dei professionisti, laddove le professioni vengono contestate come "protette", mentre dalla normativa statale sono configurate come professioni "riservate", a garanzia dei superiori interessi della collettività nazionale.

Il rischio reale, da evitare, è che vengano di fatto smantellati gli ordini professionali e sostituiti con libere associazioni.

Si pretende così di assumere a modello il sistema di regolazione anglosassone, nel quale queste libere associazioni sono un surrogato, peraltro rigorosamente rispettato, del sistema ordinistico latino, regolato invece da leggi dello Stato e da questo controllato.

Queste sommarie considerazioni motivano l'intendimento dell'USPPI, quale organizzazione sindacale dei professionisti, pubblici e privati, di intervenire a stimolo e supporto degli Ordini e Collegi professionali e dei loro Consigli Nazionali, a difesa del sistema ordinistico, rinnovandolo ed ammodernandolo.

## 13. La rappresentatività: il "corporativismo duale"

A carico dei professionisti è stato posto un vero e proprio "deficit" di equità, che è conseguenza delle modalità con cui è organizzata in Italia la rappresentanza degli interessi delle forze sociali: le entità associative consultate dal Governo ai fini delle decisioni in materia di economia sono tradizionalmente solo e sempre due, la Confindustria in rappresentanza dei ceti imprenditoriali, e i grandi sindacati in rappresentanza dei ceti del lavoro non qualificato.

Il criterio è definito da G. P. Prandstraller "corporativismo duale".

La gestione dell'economia nazionale è dunque legata alla trama degli interessi e controinteressi del "corporativismo duale", della coppia dominante, che determina la natura egemonica ed esclusiva del sistema nel contesto economico del nostro Paese, ancorata tuttora alla cultura, alle modalità, ai parametri definiti ed organizzati intorno alla centralità della produzione industriale.

Il che connota il grande ritardo culturale ed evolutivo del sistema Italia, rimasta ancorata all'era del "secondario", conclusa con l'avvento e l'affermazione pervasiva della "information technology", che a partire dagli anni settanta del secolo scorso ha aperto l'era postindustriale del "terziario" e del "terziario avanzato", detto anche "quaternario".

Ritardo emerso con grande evidenza nell'ultimo decennio, nel corso del quale il metodo della concertazione, così come ancora inteso, esclusivo e non inclusivo, ha mostrato i propri limiti in concomitanza con il progressivo evolversi del processo di deindustrializzazione del sistema produttivo, con la progressiva riduzione della forza lavoro professionale e intellettuale in generale, con la progressiva flessibilizzazione dei rapporti di lavoro, con la progressiva espansione del lavoro autonomo, terziario e professionale.

Il processo di evoluzione socio-economica del Paese ha dunque messo in crisi il sistema del "corporativismo duale", che rappresenta ormai soltanto una porzione della realtà produttiva, caratterizzata da una cultura tradizionale della dialettica sociale, della quale sono portatrici tutte e due le controparti, i cui rapporti, sotto la spinta delle esigenze di modernizzazione imposte dalla globalizzazione dell'economia – subite e non volute da un contesto imprenditoriale arretrato ed aduso a prosperare con l'assistenzialismo di stato – tendono a irrigidirsi su posizioni radicali e contrapposte, per questioni apparentemente non fondamentali, ma coinvolgenti invece valori e principi informativi del sistema.

Sistema che richiede, ormai da tempo, una riforma; riforma finalizzata ad includere la porzione ora esclusa della realtà produttiva: il terziario, il terziario avanzato, il lavoro intellettuale, le professioni, coinvolgendovi il lavoro in regime rapportuale d'impresa o dipendente, il lavoro in regime autonomo, il lavoro che possiamo definire in regime "misto", che va e andrà sempre più estendendosi.

Riforma che includa in particolare il lavoro professionale, e intellettuale in

generale, al tavolo della concertazione delle linee programmatiche politico-economiche a livello di governo del Paese, valorizzando le forze e le risorse che, nell'era dell'automazione e della robotizzazione degli stessi processi produttivi industriali, hanno un peso determinante: i "lavoratori della conoscenza" ("knowledge workers"), cioè i professionisti, nuovi protagonisti di quei grandi servizi che sono infrastrutture e strutture indispensabili al sistema di produzione, di vita e di avanzamento di ogni società contemporanea sviluppata.

Non solo i ceti professionali sono tuttora esclusi al tavolo della consultazione, della concertazione e del confronto, ma le professioni "riservate" (riservate nell'interesse della collettività) sono state e continuano ad essere attaccate dai cosiddetti "poteri forti" e dal "corporativismo duale".

L'attacco, avviato dall'OICE e dalla Confindustria a favore delle "società (di capitale) di ingegneria" e agevolato a livello politico dal sistema tangenzioso, è stato proseguito dall'Autorità Antitrust e dagli stessi governi, senza trovare peraltro alcuna opposizione dalla controparte sindacale, che è sempre apparsa miope e distratta o addirittura corriva sull'argomento, anche al tavolo della consultazione e della concertazione, e che invece avrebbe dovuto farsi portatrice della difesa del sistema delle professioni riservate, proprio in quanto tutela degli interessi generali della collettività ed esistenziali dello Stato.

Si sono opposti e si oppongono gli ordini professionali, si è opposta e si oppone l'USPPI, insieme ad altri sindacati e associazioni di singole categorie autonome.

E' qui utile riportare un brano della pregevole relazione del Prof. Rosario Scalia, Consigliere giuridico del Dipartimento della Funzione Pubblica nella XIV legislatura, al nostro convegno del 23 marzo 2005, tenuta in rappresentanza del Vice-Ministro Sen. Saporito, dal titolo significativo "Ruolo e funzioni dei liberi professionisti nel pubblico impiego. Riflessioni per un percorso da completare".

*"Ricordare le tappe di questo percorso culturale, che può essere espressivo della rivendicazione propria di un settore delle pubbliche istituzioni, si dimostra quanto mai utile. Utile per affrontare il futuro, e per gestirlo al meglio.*

*Esso, in ogni caso, si dimostra emblematico di un modo di agire del sistema, quando esso rifiuta di cogliere le differenze e non si impegna a dare ad esse lo spazio che reclamano.*

*Va ricordato che già nella IX<sup>a</sup> Legislatura il Senato aveva approvato all'unanimità, con il parere favorevole del Governo, un ordine del giorno con il quale si impegnavano il Governo a disciplinare in maniera organica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professionisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni.*

*A monte di questa posizione delle forze politiche c'era – lo ricordiamo soprattutto a chi, oggi, è appena entrato in amministrazione – il sistema ordinamentale della legge n. 20 del marzo del 1975: gli articoli 15 e 16 di questa legge prevedevano l'istituzione del "ruolo unico professionale"; ed era ugualmente previsto che gli appartenenti a tale ruolo, mentre partecipavano in diversa misura al procedimento di formazione della volontà dell'ente, assumevano nell'esercizio della loro attività – a norma di legge – una personale responsabilità di natura professionale.*

*Dato questo che è stato ribadito, in diverse sentenze di pregevole fattura, dal Consiglio di Stato che ha rilevato che quanti svolgono attività professionali alle dipendenze di un Ente pubblico si vengono a trovare sulla linea di confine che unisce chi è alle dipendenze altrui e il libero professionista, in quanto effettua prestazioni lavorative (subordinate) che hanno un peculiare contenuto: in tale ottica la loro responsabilità è personale così come lo è la loro decisione che ha caratteri di autonomia che prendono linfa e vigore dalla valutazione propria di una disciplina di settore che si rifà a regole tecnico-scientifiche.*

*A voler riprendere le fila di un discorso storico-istituzionale, va ricordato che nella X<sup>a</sup> Legislatura il Governo arrivò ad approvare due articoli: la Commissione "Affari Costituzionali" della Camera dei deputati, negli articoli 13 e 20 del d.d.l. n. 3464 sul riordino della dirigenza pubblica, prevede l'istituzione del "ruolo unico professionale".*

Ma questo tentativo di riordino non vide la luce per la fine anticipata della stessa Legislatura.

Tre anni dopo, l'art. 73, comma 2°, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si limitava a recitare «In attesa di un'organica normativa nella materia restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad albi professionali...».

Da allora, gli interventi normativi a tutela dei liberi professionisti privati si sono avuti anche se hanno finito per formare oggetto di diatriba politico-sindacale.

Ma solo nella XIV<sup>a</sup> Legislatura, sette anni dopo l'accenno di riforma fatto nella legge n. 59 del 1997, con la legge 15 luglio 2002, n. 145 (art. 7, c. 4°), si è potuto incidere su un sistema normativo che è diventato sempre più impermeabile alla volontà espressa dal Parlamento.

In questa vicenda occorre registrare, ancora, la scarsa attenzione dimostrata al sottile filo rosso che lega la qualità della professione al livello retributivo che, in quanto tale, dovrebbe ad essa corrispondere.

Infatti, si parla tanto di "professionalità" da riconoscere ma, poi, si sfugge al principio di ordine morale che l'art. 36, 1° c., della Costituzione contiene: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro...».

E' giusta quella riflessione che alcuni studiosi del diritto del lavoro hanno inteso fare in ordine al ruolo che l'ARAN è "chiamata a svolgere: quello di dover costruire un sistema di regole, cioè un quadro normativo, che restituisca ai professionisti dipendenti da istituzioni pubbliche (dagli enti pubblici nazionali, in particolare) la loro dignità."

Nella P.A. e nelle aziende, la necessità di identificare gli interessi e i valori specialistici dei professionisti dipendenti iscritti agli albi, garantendo loro uno "status" professionale incardinato nel ruolo professionale autonomo, è stata ripetutamente riconosciuta dal Parlamento, sin dalla IX legislatura, con la presentazione alla Camera dei Deputati, anche nelle successive legislature, di numerosi disegni e proposte di legge sul Ruolo Unico Professionale.

Il rapporto del "Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione", presieduto dal prof. Sabino Cassese, presentato alla Camera dei Deputati il 23 ottobre 1996 invitava il Parlamento, tra l'altro, a rafforzare i corpi tecnici, considerato che una delle ragioni principali della corruzione è la debolezza delle amministrazioni, data dall'assenza o dalla insufficienza delle categorie professionali.

"Essa costringe le amministrazioni ad affidarsi a soggetti esterni per tutte le attività che richiedano l'opera di specialisti", per cui veniva ritenuto necessario che il Parlamento potesse rimediare a questo stato di degrado, organizzando il personale in questione "in corpi separati, con uno stato giuridico ed un trattamento economico che consentano di attrarre personale di preparazione adeguata".

Concludeva il rapporto "Non ci si deve illudere di poter acquisire le professionalità necessarie, se non si è disposti a pagare il loro prezzo, né che la corruzione abbia termine, finché le amministrazioni non abbiano superato la loro debolezza".

Purtroppo l'immobilismo politico e la rinuncia a positivi interventi strutturali di risanamento gestionale dell'apparato pubblico hanno attivato gli appetiti di una vasta pluralità di soggetti lobbistici privati e imprenditoriali che, avendo individuato nella posizione di rendita attiva delle attività professionali dipendenti un consistente margine di profitto, stanno inducendo il sistema politico-amministrativo verso una situazione, che recenti ricerche condotte in Italia sul fenomeno hanno messo in evidenza e che potrebbe chiamarsi della "corruzione della politica non corrotta" (es.: Atti Camera, doc. CXI del 23.10.1996).

Al largo margine di discrezionalità, tradotto nella scelta arbitraria delle norme da applicare, ricorrono spesso non solo gli Enti pubblici, ma anche le istituzioni governative, aggirando i vincoli imposti dalle leggi, anche se il legislatore ha imposto al potere discrezionale di emanare provvedimenti non difformi dalle norme e dai disposti di legge. Così, ad esempio, l'ARAN ha disapplicato, nella gran parte dei comparti, l'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 396/97, che prevede in ciascun comparto, un'area contrattuale per gli iscritti agli albi distinta da quella di contrattazione degli altri lavoratori di comparto.

Altrettanto inapplicati sono tuttora l'articolo 11 comma 4 lettera d) della Legge n. 59/1997 e l'articolo 40 ultimo periodo del Decreto Legislativo n. 165/2001, nonché la Legge 145/2002.

E' opportuno, a tal proposito, ricordare che, per evitare sorprese in sede di decreti attuativi e di stesura dei contratti collettivi di comparto, il Parlamento in sede di discussione della Legge 59/1997 approvò uno specifico ordine del giorno (A.C. 2699), con il quale impegnava il Governo "ad adottare, nell'ambito delle direttive all'ARAN per i rinnovi contrattuali, disposizioni volte alla istituzione:

1. di un autonomo comparto di contrattazione per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2. di comparti autonomi di contrattazione, preordinati alla costituzione dei ruoli unici professionali per le categorie dei dirigenti e dei dipendenti, laureati e diplomati, iscritti in albi professionali, o che comunque svolgono attività tecnico-scientifiche e di ricerca; prevedere altresì autonome aree di contrattazione volte alla istituzione di un comparto quadri;
3. di un autonomo comparto di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria del SSN."

I Decreti Legislativi di attuazione e la successiva nuova legislazione, in particolare il D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 e la Legge 19.06.2002 n° 145, mentre hanno dato piena attuazione ai punti 1 e 3 nonché alla prima parte del punto 2 del suddetto ordine del giorno, per i soli enti pubblici, non hanno dato quella ulteriore chiarezza che forse sarebbe stata necessaria per superare le ultime resistenze per l'estensione della prima parte del punto 2 in tutta la P.A. e per l'attuazione della seconda parte di questo punto 2 che interessa le categorie dei professionisti dei diplomati.

L'Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego, proseguendo l'opera benemerita del suo fondatore ing. Osvaldo Amato, continua a promuovere la presentazione alle Camere di proposte e disegni di legge che raccolgano quei principi e attuino quelle normative tuttora disattese, ed a sollecitare a Governo e Parlamento l'approvazione, anzitutto nel superiore interesse dello Stato e della società.

L'USPPI, confederazione sindacale nata con lo scopo della rappresentanza degli interessi dei professionisti dipendenti, è ora di fronte alla sfida di un

"new deal", di questa nuova frontiera: ricalibrare la propria missione alla rappresentanza degli interessi delle varie categorie degli "operatori della conoscenza" nella ricerca dell'occupazione e nel lavoro, in qualsiasi forma o regime rapportuale, e nella società, durante l'attività lavorativa e nella pensione, e dare loro il supporto, anche culturale e formativo, ed i servizi necessari.

Si tratta, quindi, di definire innovative linee e strategie di politica sindacale ed una architettura organizzativa, coerente con l'essenza ontologica della nozione di professione e con l'ideologia, i valori e la deontologia professionale, ma articolata e flessibile per poter corrispondere alle regole e procedure tuttora tradizionali dell'attuale modello contrattualistico da un lato, e al tempo stesso alle esigenze e agli interessi delle varie categorie professionali per l'altro verso, sia nella rappresentanza a livello nazionale, sia in quella a livello territoriale, nei comparti del pubblico e in quelli del privato, nei diversi regimi di esercizio della professione: salariato, societario, di ditta individuale; con una specializzazione tra: organi politico-sindacali, con funzioni di indirizzo, di coordinamento, di promozione e di controllo; organi gestionali, con funzioni organizzative ed operative; e organismi o strutture di assistenza e di servizio ad ampio spettro.

Finalità del Convegno è approfondire e discutere questi temi, ed individuare indirizzi, linee e strumenti atti a definire la risposta innovativa che dovrà essere portata all'approvazione del prossimo congresso, nonché, nel termine più breve, nelle more ed in preparazione di questo, la revisione e l'aggiornamento di assetti organizzativi, compiti e responsabilità per dare nuovo impulso all'organizzazione, con la fissazione di definitive scadenze alla indizione dei congressi delle Federazioni che non li hanno ancora tenuti.

## 15. Conclusioni.

Le differenziate ed articolate esigenze emerse nei rapporti socioeconomici non sopportano più l'omologazione di massa, con la conseguenza della crescente crisi di rappresentanza e dell'anacronismo della tradizionale architettura contrattuale, tutelata e dalle organizzazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali, attestate sulla mera difesa dell'esistente, in una logica conservativa incoerente con l'evoluzione della società e dell'economia, della illegittimità del "corporativismo duale".

Né la rappresentanza di queste esigenze può essere attribuita in capo al sistema ordinistico (ordini e collegi professionali), cui compete la tutela del titolo e dell'oggetto della professione, ed ancor meno alle libere associazioni cosiddette professionali, non riconosciute e non regolamentate, ma è compito di organizzazioni di tutela degli interessi soggettivi, cioè delle organizzazioni sindacali (art. 39 della Costituzione della Repubblica).

I rappresentanti delle professioni intellettuali sono sempre stati disponibili a contribuire al dibattito sui principi fondamentali che devono ispirare l'attuazione della revisione costituzionale ed a proporre misure per rinnovare il mondo delle professioni, in funzione del ruolo fondamentale che esso dovrà svolgere per il rilancio dell'economia del Paese e per la sicurezza della collettività tutta.

Stiamo vivendo una straordinaria fase di transizione epocale. Come prima accennato, Flaubert individuò un momento di transizione, nella storia, assai simile al cambiamento epocale che stiamo vivendo.

È l'intervallo della storia che va da Cicerone a Marco Aurelio. La frase indimenticabile di Flaubert, poi ripresa da Marguerite Yourcenar, come s'è detto, così descriveva quel delicato trapasso: «Gli dei non c'erano più, e Cristo non esisteva ancora, e da Cicerone a Marco Aurelio ci fu un momento nel quale l'uomo si trovò solo». È indispensabile, allora, in questa fondamentale stagione di cambiamento per l'umanità, definire gli obiettivi strategici, i giusti fini del nuovo tempo.

La globalizzazione dei mercati dovrà essere solo un mezzo, un importante strumento, per raggiungere i giusti fini. Altrimenti si può generare un nuovo fondamentalismo assai più pericoloso: il fondamentalismo monetarista.

I rappresentanti dei professionisti italiani vogliono rilanciare, allora, quei valori costituzionali, oggi più che mai concretamente realizzabili, grazie soprattutto alle grandi conquiste della scienza e della tecnologia: il diritto al lavoro, alla salute, alla difesa, all'assistenza e previdenza sociale, e la tutela della sicurezza, del paesaggio, del patrimonio artistico, della libertà di stampa, del risparmio, della maternità, dell'infanzia, della gioventù, e così via.

Si tratta, soprattutto, di rilanciare pienamente l'articolo 41 della Costituzione, che così recita: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».

Mi è spontaneo chiudere con due citazioni che riassumono valori e ideali che ispirano la nostra attività. La prima è il motto lanciato orsono parecchi anni nel congresso di un partito di lunga storia riformista: "a tutti secondo i loro bisogni; a ciascuno secondo i suoi meriti". La seconda è il motto lanciato da Segolène Royal alle recenti primarie per la sua candidatura all'Eliseo: "le progrès pour tous; le respect pour chacun".

Mirabelli)

(Dr. Ing. Ottavio

## CONTESTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE

I Dirigenti dell'USPPI, numerosamente intervenuti al Convegno, hanno convenuto, quindi, di adottare le seguenti strategie, che, in forma di tre Tesi, sono state raggruppate nel seguente modo: Tesi 1 (Contesto economico e sociale, Identità e Valori, Obiettivi), Tesi 2 (Strategie), Tesi 3 (Organizzazione), e quindi formulate nei seguenti termini.

## TESI 1: Contesto economico e sociale – Identità e Valori - Obiettivi.

### 1- Contesto economico e sociale.

L'analisi del contesto socio-economico ha condotto alle conclusioni di seguito riassunte.

L'apertura delle frontiere finanziarie e commerciali ha comportato l'irrompere sul mercato globale dei paesi emergenti, in particolare della Cina, dell'India e dei paesi del Sud Est asiatico. I sistemi socio-economico-produttivi dei paesi evoluti non possono misurarsi con i sistemi emergenti sul piano del costo del lavoro, ed hanno pertanto la necessità di operare un break-through ed un salto di qualità nelle strategie di sviluppo e nei livelli di competizione, elevando il confronto competitivo al piano dell'alto valore aggiunto e della qualità dei servizi, dell'organizzazione del lavoro e dell'impiego intensivo delle tecnologie attuali, il cui uso peraltro è ormai alla portata di tutti, dell'innovazione tecnologica ed organizzativa, di processo e di prodotto.

Il Consiglio Europeo straordinario, tenutosi a Lisbona nel marzo 2000, ha definito un obiettivo strategico decennale con una strategia per attuarlo, la cosiddetta "strategia di Lisbona".

L'obiettivo della strategia di Lisbona è molto ambizioso e si propone, in dieci anni, di far divenire l'Europa "*l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale*".

L'insuccesso registrato a consuntivo dei primi cinque anni, ha indotto gli Stati membri dell'EU ad avviarsi verso un accordo per la revisione ed il rilancio della strategia di Lisbona. Il 2 febbraio 2005 la Commissione ha proposto di rilanciare la strategia di Lisbona incentrando le iniziative dell'UE su due obiettivi principali: conseguire una crescita più significativa e più duratura, un numero maggiore di posti di lavoro di migliore qualità; le istituzioni dell'UE hanno messo in moto un meccanismo per rilanciare e riorientare l'azione concreta della strategia, con il pieno appoggio del Consiglio di marzo, del Parlamento Europeo e delle parti sociali.

Tutto questo implica la necessità di una sempre più alta e diffusa professionalizzazione, di una sempre più spinta specializzazione del lavoro, la trasformazione delle organizzazioni produttive in "*learn organizations*", in breve un salto di qualità, cioè, dall'economia tradizionale industriale a quella che è definibile "*economia della conoscenza*". Ne consegue, quindi, nella sfida competitiva, la valenza dei "*knowledge workers*", che costituiscono un importante, se non il principale, fattore critico di successo.

Secondo previsioni della Confindustria essi costituiranno, nei prossimi anni, il 30% della forza lavoro.

Si verifica, dunque, l'emergere di una nuova macro-categoria di lavoratori, degli "*operatori della conoscenza*" in un contesto che si evolve rapidamente verso l'economia e la società della conoscenza. Tra questi, peculiare, caratterizzata e definita è la categoria dei professionisti i quali, nell'esercizio della propria attività, operano nella configurazione giuridica del mandato d'opera professionale a prescindere da qualsiasi regime rapportuale, che è un "*posterius*" rispetto alla capacità negoziale ("*anterius*"); la loro professione è individuata, regolata e riservata giuridicamente dagli ordinamenti professionali; essi sono organizzati in ordini e collegi professionali. Le altre categorie di "*operatori della conoscenza*", invece, non sono dotate di capacità giuridica e negoziale, non esercitando attività riservate o protette, e non hanno una identità specifica; molte si organizzano secondo settori specialistici di attività in associazioni "libere", in quanto non riconosciute, non regolamentate e non riservate.

La caduta delle ideologie è stata seguita dalla caduta dei valori etici e dalla svalutazione dei principi morali. Si sono affermati il culto dell'impresa, il mito dell'imprenditorialità, la religione del profitto.

La finanza ha surclassato l'economia e la politica; in altri termini, l'economia di carta ha spodestato l'economia della produzione e si è manifestata insopportabile alle regole ed al governo della politica.

La globalizzazione dei mercati finanziari, insieme al diffuso impiego delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comportando la possibilità di una rapidità fulminea (*on-line*) di spostamento di ingenti masse finanziarie e nella totale assenza di un governo globale dell'economia, ha prodotto e produce gravi crisi ricorrenti di interi paesi, oltre che di grandi organizzazioni produttive di beni e di servizi, crisi borsistiche, con tosatura periodica dei piccoli risparmi a favore

del grande capitale.

In estrema sintesi, il baricentro socio-economico viene spostato: alla centralità dell'uomo viene sostituita la centralità dell'impresa, al mercato per la società, una società per il mercato.

Il valore concreto, ma effimero al fine, del denaro ha soppiantato ogni valore etico ed ogni principio morale, divenendo al tempo stesso fine e mezzo di affermazione dell'ego individuale, ipertrozzato dalle sollecitazioni del consumismo.

Questo tumultuoso e disordinato sviluppo, insopportabile alle regole ed ai controlli, portatore di interessi particolari e di istanze individuali a detrimento degli interessi della collettività, ha condotto alla diffusione dell'affarismo e della corruzione.

L'individualismo, per altro verso, e la competizione di mercato e di accesso al lavoro e nel lavoro, generano solitudine, insicurezza e senso di vulnerabilità, di spaesamento e di solitudine.

Riguardo alle professioni intellettuali, le funzioni di pubblico interesse attribuite all'esercizio dell'attività professionale sono riaffermate non solo dalla copiosa e costante giurisprudenza italiana; anche la Corte di Giustizia europea è chiara e costante su questo principio, come, ad esempio, con la sentenza C-79/01, nella quale riconferma un principio fondamentale: l'attività professionale intellettuale è strumento principe per la tutela degli interessi generali che giustificano le limitazioni alle regole fondamentali del Trattato europeo, come la libertà di stabilimento.

Tuttavia, pur se su questi principi la Corte di giustizia europea è netta e costante, nella direttiva europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, attività profondamente diverse, come psicologo e giardiniere, vengono accomunate nella qualifica di "professioni" e così sottoposte allo stesso sistema di regole, senza definire i termini di quel rapporto tra mercato e società civile, che l'esercizio professionale è destinato a porre costantemente. Le attività professionali, inoltre, sono state inserite nella direttiva "*servizi*", detta Bolkenstein dal nome dell'estensore.

In questo contesto, si verifica la progressiva svalutazione delle professioni, il cui esercizio diviene attività di impresa, con la delegittimazione del sistema ordinistico, artatamente malinteso come sistema corporativo di tutela dei professionisti, laddove le professioni vengono contestate come "*protette*", mentre dalla normativa statale sono configurate come professioni "*riservate*", a garanzia dei superiori interessi della collettività nazionale.

Le differenziate ed articolate esigenze emerse nei rapporti socio-economici, poi, non sopportano più l'omologazione di massa, con la conseguenza della crescente crisi di rappresentanza e dell'anacronismo della tradizionale architettura contrattuale d'impronta *fordista*, tutelata e dalle organizzazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali tradizionali, attestate sulla mera difesa dell'esistente, in una logica conservativa incoerente con l'evoluzione della società e dell'economia.

A carico dei professionisti è stato posto un vero e proprio "*deficit*" di equità, che è conseguenza delle modalità con cui è organizzata in Italia la rappresentanza degli interessi delle forze sociali: le entità associative consultate dal Governo ai fini delle decisioni in materia di economia sono tradizionalmente solo e sempre due, la Confindustria in rappresentanza dei ceti imprenditoriali, e i grandi sindacati in rappresentanza dei ceti del lavoro non qualificato, secondo un criterio che è stato autorevolmente definito "*corporativismo duale*".

La gestione dell'economia nazionale è dunque legata alla trama degli interessi e controinteressi del "*corporativismo duale*", della coppia dominante, che determina la natura egemonica ed esclusiva del sistema nel contesto economico del nostro Paese, ancorata tuttora alla cultura, alle modalità, ai parametri definiti ed organizzati intorno alla centralità della produzione industriale.

### 2 - Identità e valori.

I professionisti, vale a dire i soggetti cui lo Stato ha conferito, con l'abilitazione all'esercizio della professione, la capacità giuridica e negoziale ad operare con la garanzia del buon fine dell'obbligazione di risultato contratta con il committente, ma nella contemporanea tutela degli interessi della Società, di diritti e di valori garantiti dalla Costituzione, operano nel rispetto del sistema di regole e di leggi, sotto la propria personale responsabilità civile e penale, portatori di valori etici e della deontologia professionale. Il corpo legislativo dello Stato riconosce dunque all'esercizio dell'attività professionale le funzioni di pubblico interesse; perciò, sotto il profilo negoziale,

l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale costituisce un requisito soggettivo del contratto d'opera professionale, la cui carenza produce l'invalidità del medesimo. Essi soggetti costituiscono i nuclei fondali, sui quali si costruisce una società ispirata ai valori etici ed ai principi morali di una civiltà evoluta.

Tra le categorie dei "knowledge workers", rileva l'essenziale diversità ontologica, giuridica, culturale e "politica" tra professionista, quadro e dirigente. Per il profilo ontologico e giuridico, mentre il "professionista" ha capacità giuridica e negoziale, attribuita per legge, in tutto l'ambito sociale ed il suo rapporto negoziale con il committente è configurato come "mandato d'opera professionale", il "quadro professionale" o il "dirigente" non ha capacità giuridica né negoziale, la sua attività è per così dire "legittimata" all'interno dell'ambito aziendale, ed il suo rapporto con il "datore di lavoro" è configurato come "locatio operarum". Sotto l'aspetto culturale, l'abilitazione ad operare nello specifico campo professionale, è al professionista rilasciata dallo Stato, secondo una prassi regolata da apposite leggi, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti, richiesti per legge, di scienza e di esperienza specialistiche e della verifica delle capacità ed attitudini specifiche individuali necessari sia all'espletamento dei compiti connessi con l'attività professionale stessa, sia al perseguimento delle finalità esistenziali dello Stato. E' lo Stato che riconosce al singolo professionista la capacità giuridica e negoziale nell'ambito specialistico di attività, che comprende, tra l'altro, la "delega" dello Stato ad operare per il bene comune. Abilitazione all'esercizio della professione è quindi un complesso di peculiari caratteristiche personali, riconosciute per legge, al di fuori ed a priori di qualsiasi rapporto negoziale e di lavoro.

Professionalità è invece, nell'accezione sindacale, quella capacità di operare secondo le particolari finalità aziendali, acquisita dal singolo lavoratore a seguito della sua esperienza in corso di rapporto di lavoro nell'azienda, nell'impresa o nell'ente.

Sotto il profilo "politico", poi, il quadro o il dirigente dell'azienda, dell'impresa (o dell'ente) è vincolato ad un complesso di relazioni, norme e regole interne, finalizzato esclusivamente agli interessi di questa, e quindi legato, anche nei riflessi esterni del suo operare, ad una visione aziendalistica dei rapporti dell'impresa (o dell'ente) con il sistema sociale.

Il professionista è invece avulso da vincoli gerarchici interni, inserito nel sistema sociale ed a quello legato in un quadro organico di parametri esterni, di coerenze giuridiche e di compatibilità socio-economiche globali; la sua opera non è meramente finalizzata quindi, al perseguimento degli obiettivi aziendali, bensì subordinata alle finalità esistenziali dello Stato, al superiore e generale interesse della collettività.

In ordine all'unicità del fatto professionale, il rapporto di lavoro del professionista "dipendente" ed il rapporto con il cliente del professionista "libero" sono entrambi configurati giuridicamente come "mandato d'opera" professionale. E' chiaro che non vi può essere diversità tra il "mandato d'opera professionale a tempo indeterminato o a carattere continuativo" ed il "mandato d'opera professionale a carattere saltuario o discontinuo o a tempo determinato": sono forme temporalmente diverse di uno stesso istituto giuridico: il "mandato d'opera" professionale. In breve, il "libero" professionista opera come plurimandatario, il professionista dipendente, nel regime di "tempo pieno" delle oggi variegata forme contrattuali, opera come monomandatario..

Le iniziative legislative di "riforma del diritto delle professioni intellettuali" definiscono:

- "professione", la "professione intellettuale";
- "professione intellettuale", la "attività, anche organizzata, diretta al compimento di atti ovvero la prestazione di servizi e opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studi universitari o equipollente avente valore legale";
- "professionista", il "libero professionista e il professionista dipendente";
- "libero professionista", "colui che esercita la professione ai sensi dei capi I ("del lavoro autonomo") e II ("delle professioni intellettuali") del titolo III del libro V del codice civile anche in regime convenzionato ove previsto da legge speciale";
- "professionista dipendente", il "soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato";
- "esercizio professionale", l' "esercizio della professione";
- "prestazione professionale", la "prestazione del professionista in qualsiasi forma resa".

I diritti che assicurano il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; il diritto al lavoro, la tutela del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico, la libertà di stampa, il diritto alla difesa, la protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, il diritto all'incolumità e alla salute, il diritto all'assistenza e previdenza sociale, la tutela del risparmio, il rispetto della sicurezza, libertà e dignità umana, riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, costituiscono i valori irrinunciabili la cui tutela è tra i doveri dei professionisti, per effetto dell'abilitazione e della delega ad essi dallo Stato conferita.

La Carta Costituzionale all'art. 4 stabilisce che: "la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto", e precisa che: "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".

Questi principi devono oggi tornare ad ispirare quella politica che sembra nutrire una fede cieca nella capacità del mercato di orientare lo sviluppo della collettività. Ma il mercato deve essere lo strumento e non il fine principale dell'azione politica perché la competitività tanto può potenziare sul piano economico, quanto dividere e destabilizzare sul piano sociale.

Nel conflitto tra la competizione e i diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale prescritti dalla Costituzione, l'utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana espressamente salvaguardate dalla Costituzione, la sfida è quella di far prevalere quei diritti e doveri che in definitiva assicurano la libertà e la dignità dell'uomo.

Le categorie dei professionisti, ricercatori, alte professionalità hanno maturato la consapevolezza del fondamentale ruolo che compete alle professioni intellettuali nella società moderna, per cui hanno diritto ad una partecipazione più diretta e incisiva nella formulazione e gestione dei programmi di sviluppo economico e sociale del Paese.

L'USPPI ha la missione di tutelare i diritti dei professionisti, esercenti cioè professioni regolamentate, ricercatori, esercenti professioni non regolamentate, alte professionalità, nella loro attività e nelle diverse tipologie di rapporto di lavoro: dipendente, atipico e autonomo, e si batte per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- \* rivalutazione della professione, della ricerca, dell'alta professionalità e della loro valenza sociale;
- \* stato giuridico basato sullo "status" professionale come esclusivo contenuto del rapporto di lavoro dipendente da conseguire tramite una legge quadro che disciplini l'esercizio dell'attività professionale dipendente e il corrispondente trattamento economico;
- \* istituzione in tutti i settori di lavoro del ruolo professionale dipendente, in modo da garantire a parità di funzione parità di trattamento economico indipendentemente dall'amministrazione, ente, università o azienda di appartenenza, e l'obbligo dell'iscrizione all'Albo professionale di categoria;
- \* gestione democratica e autonoma delle attività professionali attraverso Organi rappresentativi dei professionisti, nel rispetto delle leggi professionali e dei principi deontologici, da istituire presso le amministrazioni, enti, università o aziende di appartenenza, a garanzia della indipendenza delle attività professionali, nella formazione della volontà dei soggetti giuridici medesimi, e delle quali si risponde direttamente al legale rappresentante del soggetto datoriale tramite il mandato professionale, anche allo scopo di sottrarre i professionisti alle interferenze ed a condizionamenti politico-burocratici o clientelari;
- \* riaffermazione della soggettività della attività e degli atti professionali;
- \* istituzione delle società professionali ed interprofessionali;
- \* riforma delle società professionali di capitale per la prevalenza decisionale e gestionale dei soci professionisti, con divieto di costituzione di società di mero capitale per le attività professionali;
- \* ammodernamento e riforma del sistema ordinistico, per la gestione democratica degli ordini, a servizio efficace dei professionisti e a tutela dell'interesse della società;
- \* riforma del sistema tariffario, per la definizione dei minimi di tariffa professionale, in qualsiasi regime sia esercitata la professione.

In definitiva, l'USPPI ritiene un disvalore, nocivo per lo stesso sviluppo, il pensiero unico del fondamentalismo monetarista, l'ideologia radical-liberista della centralità dell'impresa nella società, della società di mercato, oggi imperanti, e invece indispensabile, per il progresso

economico, civile e sociale del consorzio umano, promuovere un nuovo rinascimento, recuperare i valori della centralità dell'uomo nella società, costruire un mercato per la società.

## TESI 2: Strategie.

Le strategie sono le vie per raggiungere gli obiettivi.  
1 - I criteri.

Le peculiarità e le articolate esigenze emergenti dalla rivalutazione del ruolo e delle funzioni della professione nei rapporti socio-economici non sopportano l'omologazione di massa, e non possono trovare rappresentanza nell'anacronistica architettura contrattuale tradizionale, tutelata e dalle organizzazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali, attestata sulla mera difesa dell'obsoleto corporativismo duale d'impronta *fordista*, in una logica conservativa incoerente con l'evoluzione della società e dell'economia.

Né la rappresentanza di queste esigenze può essere attribuita in capo al sistema ordinistico (ordini e collegi professionali), cui compete la tutela del titolo e dell'oggetto della professione, ed ancor meno alle libere associazioni cosiddette professionali, non riconosciute e non regolamentate, ma è compito di una organizzazione di tutela della generalità degli interessi soggettivi, cioè di una organizzazione sindacale (art. 39 della Costituzione della Repubblica).

L'USPPI, peculiare confederazione sindacale nata con lo scopo della rappresentanza degli interessi dei professionisti, esercenti cioè professioni regolamentate, ricercatori, e poi esercenti professioni non regolamentate, alte professionalità, nella loro attività e nelle diverse tipologie di rapporto di lavoro dipendente, atipico e autonomo, è ora di fronte alla sfida di un "new deal", di questa nuova frontiera: ricalibrare la propria missione alla rappresentanza degli interessi delle varie categorie degli "operatori della conoscenza" nella ricerca dell'occupazione e nel lavoro, in qualsiasi forma o regime rapportuale, e nella società, durante l'attività lavorativa e nella pensione, e dare loro il supporto, anche culturale e formativo, ed i servizi necessari.

Si tratta, quindi, di mantenere, riaffermare, difendere, valorizzare la specificità dell'USPPI, di definire indirizzi, linee e strumenti atti a individuare la risposta innovativa, a determinare cioè innovative linee e strategie di politica sindacale, ed una architettura organizzativa, coerente con l'essenza ontologica della nozione di professione e con l'ideologia, i valori e la deontologia professionale, ma articolata e flessibile per poter corrispondere alle regole e procedure tuttora tradizionali dell'attuale modello contrattualistico da un lato, e al tempo stesso alle esigenze e agli interessi delle varie categorie professionali per l'altro verso, sia nella rappresentanza a livello nazionale, sia in quella a livello territoriale, nei comparti del pubblico e in quelli del privato, nei diversi regimi di esercizio della professione: salariato, societario, di ditta individuale; con una specializzazione tra: organi politico-sindacali, con funzioni di indirizzo, di coordinamento, di promozione e di controllo; organi gestionali, con funzioni organizzative ed operative; e organismi di assistenza e di servizio ad ampio spettro.

2 - Le linee strategiche; il momento tattico.

Per conseguire gli obiettivi elencati nella tesi 1, è preliminarmente necessario operare per il superamento del corporativismo duale, per l'ottenimento della "distinta rappresentatività", della partecipazione, effettiva e non solo formale, al "tavolo della concertazione" con il governo e del "tavolo di negoziazione specifico e separato".

Occorre, a tal fine, agire per l'attuazione delle norme di legge tuttora vigenti e mai applicate (D. Lgs. 3/2/1993 n. 29, artt. 45 e 73; Legge 15/3/1997 n. 59, art. 11; D. Lgs. 30/3/2001 n. 165; Legge 15/7/2002 n. 145 art. 7 c. 4 per gli EPNE, che tuttavia non risolve il problema della distinta rappresentatività), di ordini del giorno di Camera e Senato nelle varie legislature, in cui sono stati presentati e reiterati numerose proposte e disegni di legge sempre decaduti con le legislature stesse, il documentato parere del novembre 2004 della Commissione paritetica per il Sistema Classificatorio (istituita ai sensi dell'art. 9 del CCNL del comparto Ministeri stipulato il 12/6/2003) ed infine direttive di Ministri della Funzione Pubblica e numerose sentenze del Consiglio di Stato.

L'azione si deve svolgere in maniera coordinata e flessibile su due livelli distinti:

- a livello politico, con una più estesa ed efficace attività di *lobbying* e di ulteriore sensibilizzazione delle istituzioni e dei rappresentanti politici, parlamentari e governativi, mantenendo comunque la rigida indipendenza della Confederazione;

- a livello giudiziario, per superare la sordità dell'ARAN, che invece dovrebbe dare spazio al tema delle professioni in tutti i settori della PA, anche prendendo a base di discussione il parere della Commissione paritetica, pur se carente nei contenuti, come la stessa dottrina ha rilevato.

Tenendo ben chiaro e presente che il ruolo dei professionisti, sia nella PA che nel settore privato, passa per una via che non è meramente quella della contrattazione collettiva, non potendo questa peraltro invadere un campo che l'attuale orientamento della giurisprudenza, e in definitiva la Costituzione, anzi la corrente interpretazione monodirezionale di essa, riserva al datore di lavoro, è necessario incidere anche, se non prioritariamente, sulla regolazione del sistema ordinistico e procedere alla elaborazione di un codice di comportamento specifico.

Tutte le azioni debbono essere comunque coerenti e convergenti verso il conseguimento dell'obiettivo strategico del ruolo unico professionale ed ancora, nel settore pubblico allargato, verso il traguardo del "corpo dei professionisti della PA", coniugandone valenza, pari dignità, integrazione e flessibilità d'impiego, con risparmio di risorse per la collettività.

Nel breve termine, nel momento tattico, con senso di pragmatismo, occorre verificare, rivedere, e rafforzare il quadro degli accordi e delle alleanze con altre organizzazioni sindacali, ai soli fini di pervenire ai vari tavoli delle trattative, quando sono in discussione temi o problemi che riguardano direttamente o indirettamente i professionisti.

## TESI 3: Organizzazione.

L'organizzazione è lo strumento per l'attuazione della strategia.

1 - La specificità.

L'USPPI si caratterizza specificamente come confederazione sindacale dei professionisti; la sua peculiare identità specifica, pertanto, la distingue con nettezza dalle confederazioni sindacali tradizionali.

Le confederazioni sindacali tradizionali hanno la missione della tutela della generalità delle categorie di lavoratori, in maniera indifferenziata rispetto alle loro qualificazioni e specializzazioni, e sono organizzate, secondo il modello delle "trade unions", verticalmente per comparto produttivo e contrattuale (metalmecanici, edili, elettrici, telefonici, tessili, bancari, calzaturieri, ecc.), in coerenza con il modello organizzativo della controparte datoriale, sia privata (Confindustria, Confagricoltura, Confcommercio etc.), che pubblica (ARAN: Ministeri, EPNE, Enti locali e Regioni, Università e ricerca, Enti ex art. 70, Presidenza

del Consiglio etc.), nella oggi anacronistica tradizione *fordista*.

Le O. S. tradizionali sono perciò caratterizzate dalla rappresentanza generalistica di massa dei lavoratori; la contrattazione di comparto, quindi, è sempre parametrata sul gruppo (qualifica) di lavoratori più numeroso, che costituisce il cosiddetto "baricentro contrattuale" (gli operai nei contratti metalmeccanici, edili, elettrici, telefonici, tessili, calzaturieri; i cassieri nel contratto bancari; gli autisti nei contratti trasporti; etc.).

L'USPPI ha la missione della tutela dei professionisti, specificamente, e delle alte professionalità, ed è pertanto focalizzata sulla rappresentanza delle varie categorie professionali secondo la specifica delle rispettive competenze, che ne caratterizzano le attività, quindi orientata trasversalmente ai comparti produttivi e contrattuali.

E' poi connaturale la tendenza alla sinergia con gli ordini, collegi e associazioni professionali, cui compete la tutela del titolo,

dell'esercizio e degli interessi oggettivi della professione, e con i quali converge la funzione di tutela, rispettivamente dei soggetti professionisti, da parte dell'USPPI, e dell'oggetto professione da parte degli ordini, collegi e associazioni, sia in quanto biunivocamente la difesa e la valorizzazione degli uni (i soggetti) si riverbera sulla difesa e la valorizzazione dell'altro (l'oggetto), sia in quanto si riflette la loro funzione nel concreto dell'esercizio professionale.

## 2 - L'organizzazione (criteri)

La logica organizzativa conduce ad uno schema diversificato per categorie professionali omogenee o affini: architetti e ingegneri, agronomi, attuari, avvocati, chimici, commercialisti, giornalisti, medici, fisici, psicologi, ricercatori, geometri e periti, ragionieri, infermieri e così via.

L'attuale architettura contrattuale, invece, richiede la rappresentanza per comparto produttivo, e quindi un'organizzazione ad essa coerente.

La risposta alle diverse esigenze comporta che l'USPPI, come il mitologico Giano bifronte, abbia due volti: l'uno orientato alle professioni, di sindacato professionale, l'altro orientato al sistema di contrattazione, di sindacato tradizionale

Ne discende un'organizzazione complessa, con struttura di tipo matriciale: orizzontale per categorie professionali omogenee o affini, e verticale per comparti contrattuali, cosicché l'attuale

struttura delle federazioni viene intersecata trasversalmente dalle agenzie professionali, di coordinamento per categorie omogenee o affini di professionisti.

Ai fini dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività sindacale, poi, la struttura federale è coordinata in dipartimenti: pubblico impiego, impiego privato, lavoro autonomo.

Gli organi politico-sindacali, con funzioni di indirizzo, di coordinamento, di promozione e di controllo, sono individuati nella Giunta Nazionale con la partecipazione dei coordinatori di dipartimento e del coordinatore del comitato delle agenzie professionali, e nel Consiglio Direttivo Nazionale con la partecipazione dei coordinatori di dipartimento e dei componenti del comitato delle agenzie professionali.

Gli organi gestionali, con funzioni organizzative ed operative, sono individuati nelle Segreterie Regionali e negli organi direttivi delle Federazioni.

Le attività di assistenza e di servizio per gli associati, dall'assistenza legale a quella finanziaria e fiscale, all'assistenza medico-sanitaria, dai servizi bancari a quelli assicurativi, a quelli commerciali ecc., potranno essere organizzate sia costituendo associazioni o strutture dedicate, sia mediante convenzioni con enti, società o organizzazioni da individuare sul mercato, e potranno essere usufruiti con apposita carta servizi.

## INTERVENTI

Numerosi sono stati gli interventi orali, tra i quali riportiamo il seguente, inviatoci successivamente in forma scritta e sintetica per la pubblicazione.

Esercizio esclusivo della professione da parte dei professionisti dipendenti

### 1) Situazione Attuale

I professionisti dipendenti sia pubblici che privati sono stati sempre considerati dei professionisti di serie B sia da parte dei collegi cosiddetti "liberi professionisti" sia da parte delle stesse amministrazioni.

La riprova è che essi, salvo rari casi, non hanno mai ottenuto nelle rispettive amministrazioni, come ad esempio nel settore Trasporti, l'esclusività nell'esercizio della relativa professione, per cui sono stati abilitati tramite esame di stato, a differenza di altre professioni (senza esami di stato) quali quelle dei piloti, controllori traffico aereo, autisti, ecc. In altri termini risulta maggiormente di tipo esclusivo l'attività permessa da una patente o un brevetto o una licenza che quella permessa da un'abilitazione all'esercizio della professione istituzionalmente riconosciuta.

Questa situazione fa comodo sia ai "concorrenti" liberi professionisti, che si sentono i soli veri abilitati all'esercizio della professione, cosa in parte riscontrabile anche nell'ambito dei rispettivi Ordini o Collegi Professionali, sia alle amministrazioni per attingere liberamente a consulenze professionali esterne, ignorando le risorse interne con evidente sprechi economici che gravano poi sui contribuenti.

In questo contesto, in mancanza del riconoscimento dell'esercizio esclusivo della propria professione, la condizione del professionista dipendente pur risultando oltremodo mortificante rimane irrisolvibile da parte degli interessati, non avendo essi il necessario potere contrattuale e quindi lo strumento per imporre alle amministrazioni di appartenenza un migliore trattamento di impiego ed un maggior rispetto della propria dignità professionale.

### 2) Funzione dell'USPPI

L'unico sindacato che fino ad oggi si è apertamente battuto per modificare questa situazione è l'USPPI, che purtroppo rispetto agli altri sindacati si trova a dover sedere al tavolo delle trattative, ove ammesso, senza un effettivo potere contrattuale tramite il quale cercare di imporre le proprie condizioni. Perciò quando va bene, ovvero quando viene ammesso, viene considerato come un "convitato di pietra", la cui presenza sull'esito delle trattative è assolutamente insignificante: l'unica cosa che gli è permessa è quella di firmare il CCNL, qualunque sia il contenuto, per poter rimanere a sedere al tavolo delle trattative. In tali condizioni, un sindacato senza potere contrattuale non può fare sindacato, perché non viene considerato come tale ma al massimo viene considerato alla stregua un'associazione professionale.

Non dimentichiamo che oggi in Italia, in mancanza di una

Giustizia che funzioni e che faccia rispettare le regole, l'unica cosa che vale è il potere contrattuale per avere un vero peso sulle decisioni; per cui sul piatto della bilancia pesa più un autista, la cui categoria può bloccare il traffico e quindi un servizio pubblico, che un ingegnere, la cui categoria non blocca proprio nulla. I risultati si vedono poi nei CCNL, ove vengono meglio remunerate professioni "operative", per ottenere le quali basta a volte anche una licenza media e corsi di specializzazione di qualche mese, piuttosto che professioni "di elevato contenuto scientifico e tecnologico", per ottenere le quali sono necessari oltre ai 5 anni di laurea anche anni di tirocinio.

In altri termini, non essendo più la professionalità ad essere premiata, rischia di non esserci più spazio per un sindacato come è attualmente l'USPPI.

### 3) Il nuovo Ordinamento delle Professioni

Con tali premesse, la riforma che si vuole ottenere con il nuovo "Ordinamento delle Professioni" sarà comunque una riforma che non riguarderà i professionisti dipendenti, se essa non conterrà espliciti riferimenti alla esclusività delle attività professionali, che devono essere chiaramente definite e che essi devono esercitare nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza.

Solo così infatti, per legge, si potrà garantire a tale categoria un effettivo potere contrattuale, che le permetterà di difendere i propri diritti e la propria dignità professionale. Solo così si potrà garantire una condizione di parità di trattamento con le altre categorie professionali, dal momento che non conta il contenuto professionale. Solo così si potrà permettere ad un sindacato, come l'USPPI, di esercitare effettivamente un ruolo a difesa e tutela dei propri iscritti.

Tale obiettivo, pertanto, diventa prioritario e condizione "sine qua non" per la sopravvivenza sia dell'USPPI sia dei professionisti dipendenti, intesi come tali.

### 4) Ruolo Unico Professionale

Una volta assicurato per legge il riconoscimento dell'attività di competenza dei professionisti dipendenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche e Private, sarà possibile più efficacemente muoversi per ottenere l'obiettivo storico di un Ruolo Unico Professionale sia nel pubblico che nel privato.

Solo così infatti si potrà avere la forza per imporre nei vari CCNL quelle condizioni necessarie per permettere ad ogni professionista dipendente di poter esplicitare la propria attività con migliori condizioni economiche e di carriera, di tutela assicurativa e di crescita professionale, al fine di garantire al cittadino-utente un servizio sicuro, efficace, efficiente ed economico.

### 5) Organizzazione Interna dell'USPPI

Anche l'Organizzazione Interna dell'USPPI, che non a caso

languae, si potrà finalmente e più facilmente realizzare, quando ci saranno quelle condizioni che gli permettano di operare come sindacato con un vero potere contrattuale.

Oggi, infatti, al nostro interno si stenta a trovare chi veramente si faccia carico di situazioni comatose quasi a rischio di collasso da un giorno all'altro. Si tratta di farsi carico di responsabilità ed impegni in condizioni che spesso non hanno nessuna prospettiva di successo e di conseguenza nessun incentivo ad impegnarsi. Se ci sarà invece un concreto risultato da raggiungere, basato su di una solida speranza per poterlo ottenere con validi strumenti a disposizione, gli interessati e gli aspiranti alle varie cariche sindacali non stenteranno a farsi avanti in una sana competizione democratica. I successi poi che si otterranno sul campo non

potranno che alimentare la credibilità di questo sindacato ed il conseguente numero di iscritti.

Pertanto, che ben vengano le proposte di organizzazione interna, di codici deontologici, di tesi congressuali per migliorare la situazione, ma non dimentichiamo che tutto passa attraverso il riconoscimento dell'esclusività della professione dei professionisti dipendenti. Catone ai tempi delle guerre puniche ripeteva ai Romani: *Cartago delenda est*.

Più umilmente continuo a ripetere a tutti i professionisti dipendenti dell'USPPI: l'esercizio esclusivo della professione innanzitutto.

Dr. Ing. Felice Viggiano

(Responsabile nazionale dell'USPPI-ENAV):

A conclusione della parte di lavori della mattinata di questo XIII Convegno, è stato predisposto ed inviato il seguente:

## COMUNICATO STAMPA

Necessario recuperare il valore etico della nozione di professione

Alla Settimana della vita collettiva, è in corso di svolgimento il 13° convegno nazionale dell'U.S.P.P.I. - Unione Sindacati Professionisti pubblico-privato impiego.

Si è tenuto nell'ambito del tradizionale scenario della Settimana della vita collettiva, l'incontro di studio dei Dirigenti Sindacali dell'U.S.P.P.I. (Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego).

I lavori sono iniziati dall'analisi dei problemi della varie categorie partendo dal contesto socio-economico in cui si opera, contesto caratterizzato dall'apertura delle frontiere finanziarie e commerciali dovuta all'irrompere sul mercato globale dei paesi emergenti come Cina, India e paesi del Sud Est asiatico, in particolare.

Il padrone di casa, l'ing. Ottavio Mirabelli, Segretario generale reggente USPPI, ha sottolineato come *"i sistemi socio-economici produttivi dei paesi evoluti non possono misurarsi con i sistemi emergenti sul piano del costo del lavoro ed hanno, quindi, la necessità di operare un salto di qualità nelle strategie di sviluppo e competizione, elevando il confronto competitivo al piano del valore aggiunto e della qualità dei servizi"*.

A livello internazionale l'obiettivo definito nel 2000, cioè la cosiddetta *"Strategia di Lisbona"* si proponeva di far

diventare entro 10 anni l'economia europea quella *"basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale"*; ciò non si è invece realizzato, registrando un insuccesso che pertanto ha indotto l'Ue ad una revisione e ad un rilancio della strategia.

Obiettivo, nonché perno, della rinnovata strategia è la conquista di *"un'economia della conoscenza"*, di un salto di qualità rispetto all'economia tradizionale industriale.

Di qui la valenza dei *"knowledge workers"*, cioè i lavoratori della conoscenza, nella sfida competitiva, in quanto essi costituiscono il principale fattore critico di successo. Per eliminare la *"contraddittorietà, superficialità, trascuratezza, imperanti anche dopo la riforma Biagi in materia di professioni e professionalità, competenze, limiti, tutele, normativa, etc"*: così, l'Avv. Giovanni Serio, consulente del lavoro della SIp Cisl, ha concluso il suo intervento auspicando *"un incontro, un confronto di esperienze, problemi, soluzioni tra le varie associazioni di categoria. Parola d'ordine, dunque, socializzare perché insieme si risolve di più e meglio"*.

I lavori proseguiranno anche nel pomeriggio.

Roma, 18 novembre 2006

## SERVIZI AGLI ISCRITTI

L'USPPI, nel programma di sviluppo delle prestazioni dei servizi di assistenza e convenzione con esercizi, assicurazioni etc., è lieta di informare gli iscritti di aver stipulato con la Compagnia Europea Servizi s.r.l. - Via Appia Nuova 666, 00181 Roma - tel. 06.7856730 fax 06.78359197 - una convenzione a costi contenuti, per le prestazioni di servizi sottoindicati:

- convenzioni con banche e istituti di credito per prestiti e mutui;
- assistenza, consulenza e tenuta contabile, partita IVA e

contabilità generale relativa all'attività professionale extra ufficio;

- convenzioni con società di assicurazione primarie per stipula polizze assicurative diverse;
- assistenza alla compilazione dei modelli IRPEF 730 - 740 - 750 - 760, ICI, ICIAP, etc. e inoltro dei suddetti modelli tramite il servizio di CAF dell'USPPI;
- svolgimento pratiche presso gli uffici competenti per territorio.

## USPPI SU INTERNET

Pagina WEB SERVICE di informazioni e comunicati USPPI.

La pagina di informazioni pubblicate su INTERNET dall'USPPI in materia sindacale è contenuta nel dominio **"www.usppi.info"**, ove, oltre all'attività ed alle eventuali iniziative, è possibile consultare le **news** ed inviare posta elettronica (la quale può essere anche separatamente inviata agli indirizzi: e-mail: [usppi@usppi.info](mailto:usppi@usppi.info), [posta@usppi.org](mailto:posta@usppi.org); inoltre, altri siti *al/as* raggiungibili sono **"www.usppi.org"** e **"www.usppi.it"**.



# Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego

Cod. Fisc. 07016060590

All'Amministrazione (2) .....

Via .....

CAP ..... Città ..... Prov .....

Tel. 06 97613638 Fax 06 97613637

<http://www.usppi.info>

e-mail: [usppi@usppi.info](mailto:usppi@usppi.info)

Tit. di studio .....

Residente in Via ..... n. .... CAP ..... Città .....

Provincia ..... Tel. abitazione ..... Tel. e Fax ufficio .....

ai sensi dell'art.26 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 con il presente atto di delega autorizza codesta Amministrazione ad operare dalla propria retribuzione mensile la trattenuta dello 0,50% mensile, a decorrere dal mese di ....., effettuando versamento a favore dell'U.S.P.P.I. a mezzo accreditato sul c.c. postale n. 44231009 intestato a: U.S.P.P.I. - UNIONE SINDACATI PROFESSIONISTI PUBBLICO-PRIVATO IMPIEGO, Via Cesare Baronio, 187 - 00179 Roma.

La presente delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata entro la data del 31 ottobre con comunicazione scritta alla Segreteria Provinciale U.S.P.P.I. ed all'Ufficio Pagatore.

..... li, .....

firma

(1) Indirizzo dell'Amministrazione o soggetto erogatore dello stipendio.

Inviarne copia alla Segreteria Generale USPPI - COMPILARE IN STAMPATELLO.



# Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego

All'Amministrazione (1) .....

Via .....

CAP ..... Città ..... Prov .....

Sedi: • Segreteria Generale

Via C. Baronio, 187 - 00179 Roma

Tel. 06 7804909 - Fax 06 7806288

• Via Tarquinio Prisco, 42 - 00179 Roma

Tel. 06 97613638 Fax 06 97613637

sito <http://www.usppi.info>

e-mail: [usppi@usppi.info](mailto:usppi@usppi.info)

[posta@usppi.org](mailto:posta@usppi.org)

Il/La sottoscritto/a .....

Tit. di studio .....

Residente in Via ..... n. .... CAP ..... Città .....

Provincia ..... Tel. abitazione ..... Tel. e Fax ufficio .....

ai sensi dell'art.26 della Legge 20 maggio 1970 n.300 con il presente atto di delega autorizza codesta Amministrazione ad operare dalla propria retribuzione mensile la trattenuta dello 0,50% mensile, a decorrere dal mese di ....., effettuando versamento a favore dell'U.S.P.P.I. a mezzo accreditato sul c.c. postale n. 44231009 intestato a: U.S.P.P.I. - UNIONE SINDACATI PROFESSIONISTI PUBBLICO-PRIVATO IMPIEGO, Via Cesare Baronio, 187 - 00179 Roma.

La presente delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata entro la data del 31 ottobre con comunicazione scritta alla Segreteria Provinciale U.S.P.P.I. ed all'Ufficio Pagatore.

..... li, .....

Firma

(1) Indirizzo dell'Amministrazione o soggetto erogatore dello stipendio.  
Inviarne copia alla Segreteria Generale USPPI - COMPILARE IN STAMPATELLO.

**COLLEGA, ADERISCI ALL'USPPI - COLLABORA PER**

**MIGLIORARE IL PRESTIGIO DELLA CATEGORIA**

***La corrispondenza dovrà essere inviata alla segreteria nazionale***

***U.S.P.P.I. - Via C. Baronio, 187 - 00179 Roma.***

***Tel. 06/7804909 - Fax 06/7806288.***

ORGANO DELL'UNIONE SINDACATI

PROFESSIONISTI

**prospettive**

PUBBLICO-PRIVATO IMPIEGO - U.S.P.P.I.

*Direttore Responsabile:* ANTONIO COLOTTA

**della professione -**

*Direttore Editoriale:* VINCENZO PINNA

*Stab. Tipolit. Ugo Quintily S.p.A. - Via Enrico Ortolani, 149/151 - Roma Finito di stampare: Dicembre 2005*